SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 151° - Numero 122

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 27 maggio 2010** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

DECRETO 5 maggio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Llanos Condori Janet Marilia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A06251)*

DECRETO 5 maggio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Esteba Mamani Marcia Marleny, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A06252)*

DECRETO 5 maggio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Rojas Poma Lourdes del Pilar, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A06253)*

DECRETO 5 maggio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Simtea Visilica, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A06254)*

DECRETO 5 maggio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Alejo Flores Ayme Elizabet, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A06255)*

DECRETO 5 maggio 2010.

Riconoscimento, al sig. Costantin Ion Emanuel, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A06256)*

DECRETO 5 maggio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Culcer Gina Karla, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A06257)*

DECRETO 5 maggio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Caplescu Natalia Alina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A06258)*

DECRETO 5 maggio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Vultur Liliana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A06259)*

DECRETO 5 maggio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Bolintineanu Ana Adela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A06260)*

DECRETO 5 maggio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Danciulescu Elena Mihaela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A06261)*

DECRETO 5 maggio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Dragan Evelina Alexandrina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A06262)*

DECRETO 5 maggio 2010.

Riconoscimento, al sig. Dorobantu Adrian Valer, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A06263)*

DECRETO 5 maggio 2010.

Riconoscimento, al sig. Bolintineanu Gabriel, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A06264)*

DECRETO 5 maggio 2010.

Riconoscimento, al sig. Benegui Vasile Cornelius, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A06265)*

DECRETO 5 maggio 2010.

Riconoscimento, al sig. Jineesh Skariyachan, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A06266)*

DECRETO 5 maggio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Popa Florina Daniela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A06267)*

DECRETO 5 maggio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Chira Florica Corina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A06268)*

DECRETO 5 maggio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Hamza Maricela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A06269)*

DECRETO 5 maggio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Velica Daniela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A06270)*

DECRETO 5 maggio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Vanciura Nicoleta, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A06271)*

DECRETO 5 maggio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Deliu Maria Carmen, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A06272)*

DECRETO 5 maggio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Herrera Churata Justina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A06273)*

DECRETO 5 maggio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Prado Almonte Fiorela Cinthia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A06274)*

DECRETO 6 maggio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Damu Brebeanu Viorica, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A06275)*

DECRETO 6 maggio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Cical Bradu Luminita, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A06276)*

DECRETO 6 maggio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Crisan Andreea Maria, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A06277)*

DECRETO 6 maggio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Milas Anca Emanuela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A06278)*

DECRETO 6 maggio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Burac Ana Maria, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A06279)*

DECRETO 6 maggio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Morar Ramona Cristina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A06280)*

DECRETO 6 maggio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Berekmeri Kadar Ileana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A06281)*

DECRETO 6 maggio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Melintioi Petrea Mihaela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A06282)*

DECRETO 6 maggio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Popoviciu Claudia Delia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A06283)*

DECRETO 6 maggio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Neagoe Olimpia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A06284)*

DECRETO 6 maggio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Hudema Maria Mirela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A06285)*

DECRETO 6 maggio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Rus Andreea, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A06286)*

DECRETO 6 maggio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Arseni Dimofte Lidia Ramona, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A06287)*

DECRETO 6 maggio 2010.

Riconoscimento, al sig. Karel Sybrandus De Jong, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico. *(10A06288)*

DECRETO 6 maggio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Mirijam Freya Schildt, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra. *(10A06289)*

DECRETO 6 maggio 2010.

Riconoscimento, al sig. Thomas Helm, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra. *(10A06290)*

DECRETO 6 maggio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Diana Teodorescu, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico. *(10A06291)*

DECRETO 6 maggio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Nicole Christina Ritsch, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico specialista di anestesia rianimazione e terapia intensiva. *(10A06292)*

DECRETO 6 maggio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Schiwa Eva Almasbegy, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico specialista di chirurgia generale. *(10A06293)*

DECRETO 6 maggio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Sigrid Lun, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico specialista di neurologia. *(10A06294)*

DECRETO 6 maggio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Marzia Angelo, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico specialista di medicina interna. *(10A06295)*

DECRETO 6 maggio 2010.

Riconoscimento, al sig. Jürgen Seeber, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico specialista di medicina interna. *(10A06296)*

DECRETO 6 maggio 2010.

Riconoscimento, al sig. Alex Staffler, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico specialista di pedriatria. *(10A06297)*

DECRETO 6 maggio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Kamila Frankenberger, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico. *(10A06298)*

DECRETO 6 maggio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Miriam Filippi, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di farmacista. *(10A06299)*

DECRETO 6 maggio 2010.

Riconoscimento, al sig. Tobias Halfar, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra. *(10A06300)*

DECRETO 6 maggio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Maria Barros Paredes, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra. *(10A06301)*

DECRETO 6 maggio 2010.

Riconoscimento, al sig. Alvise Marin, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra. *(10A06302)*

DECRETO 6 maggio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Sara Gurschler, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di farmacista. *(10A06303)*

DECRETO 6 maggio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Roslinde Tschenett, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di farmacista. *(10A06304)*

DECRETO 10 maggio 2010.

Riconoscimento, al sig. Cesar Endrigo Manfio, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista. *(10A06305)*

DECRETO 10 maggio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Carine, Brigitte, Ida De Bortoli, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A06306)*

DECRETO 10 maggio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Stefania Bonanno, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A06307)*

DECRETO 10 maggio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Giuseppina Statti, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A06308)*

DECRETO 10 maggio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Damoc Cristina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A06309)*

DECRETO 10 maggio 2010.

Riconoscimento, al sig. Januth Thomas, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista. *(10A06310)*

DECRETO 10 maggio 2010.

Riconoscimento, al sig. Fuentes De Toro Daniel Jesús, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista. *(10A06311)*

DECRETO 10 maggio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Marian Luciana Marieta, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A06312)*

DECRETO 12 maggio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Acsinoiu Diana Alina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A06313)*

DECRETO 12 maggio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Ciuta Adriana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A06314)*

DECRETO 12 maggio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Badarau Ionela Mihaela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A06315)*

DECRETO 12 maggio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Cuibus Alina Gabriela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A06316)*

DECRETO 12 maggio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Avram Mioara, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A06317)*

DECRETO 12 maggio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Draghici Oana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A06318)*

DECRETO 12 maggio 2010.

Riconoscimento, al sig. Cimponeru Octavian Gabriel, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A06319)*

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

DECRETO 28 aprile 2010.

Modifica al decreto del Presidente del Consiglio di Stato in data 15 febbraio 2005, recante il regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi della Giustizia amministrativa.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DI STATO

Visto il proprio decreto in data 15 febbraio 2005, recante «Regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi della Giustizia amministrativa, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 aprile 2005, n. 84»;

Vista la delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa in data 28 gennaio 2010 recante modifiche ed integrazioni al predetto regolamento;

EMANA

le seguenti modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente del Consiglio di Stato in data 15 febbraio 2005, recante «Regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi della Giustizia amministrativa», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 aprile 2005, n. 84 (da ora regolamento):

Art. 1.

L'art. 18 del regolamento è sostituito dal seguente:

«Art. 18 *(Servizio centrale per l'informatica e le tecnologie di comunicazione)*. — 1. Il servizio centrale per l'informatica e le tecnologie di comunicazione, di seguito denominato Servizio, cura la progettazione, lo sviluppo e la gestione dei sistemi e dei servizi di informatica e tecnologie della comunicazione (hardware, software, reti, procedure) centrali e periferici; cura, altresì, la gestione del sito web della giustizia amministrativa.

2. Il Servizio, inoltre, verifica e accerta la corretta ed efficace esecuzione degli obblighi assunti dalle imprese aggiudicatarie dei contratti stipulati per le finalità di cui al comma 1, individuando le specifiche prestazioni necessarie per un esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali e curando il relativo contenzioso. Il Servizio conforma la propria azione alle esigenze di contenimento della spesa e di qualità dei servizi, secondo le modalità individuate ai sensi dell'art. 11, comma 4, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

3. Al Servizio è preposto un magistrato amministrativo con funzione di responsabile ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39. Lo stesso è nominato dal Presidente del Consiglio di Stato, sentito il Consiglio di presidenza, tenendo conto del possesso di specifiche competenze ed esperienze professionali, nonché della qualifica e dell'anzianità di ruolo. In particolare, il responsabile, in conformità ai programmi e alle direttive emanati dal Segretario generale ai sensi dell'art. 8, comma 2, lett. *a)*:

a) sovrintende alla predisposizione degli schemi di contratto e degli annessi capitolati in vista dell'espletamento delle gare, assicurando che siano previste clausole contrattuali idonee a garantire le fasi di collaudo e di congrua sperimentazione, nonché la costante adeguatezza, durante il tempo di esecuzione del contratto, delle prestazioni assunte dalle imprese, della cui inesecuzione o inesatta esecuzione riferisce con immediatezza al Segretario generale;

b) assicura, nell'ambito dei compiti previsti dal comma 2, la corretta individuazione e verifica delle prestazioni dovute dalle imprese contraenti, con riguardo agli aspetti sia tecnici che contrattuali, rappresentati, per quanto di competenza, dagli uffici di cui al comma 4, lettere *a)* e *b)*.

4. Il responsabile del Servizio è nominato per un periodo massimo di tre anni, rinnovabili motivatamente per una sola volta e fruisce di una riduzione del carico di lavoro pari alla metà.

5. Con provvedimento del Presidente del Consiglio di Stato possono essere attribuite funzioni vicarie ad uno dei magistrati addetti di cui al comma 7.

6. Il Servizio si articola nei seguenti uffici di livello dirigenziale di seconda fascia:

a) "ufficio amministrativo per l'informatica", con il compito di provvedere all'approvvigionamento e alla gestione delle risorse materiali e dei servizi di pertinenza, di curare, d'intesa con il dirigente dell'ufficio sistemi e processi, la predisposizione degli schemi dei contratti e dei capitolati tecnici da sottoporre all'approvazione del responsabile del servizio, nonché di fornire all'ufficio sistemi e processi la necessaria documentazione relativa all'attività amministrativa e contrattuale;

b) "ufficio sistemi e processi", con il compito di curare lo sviluppo e il governo integrato dei sistemi e dei processi, la pianificazione degli interventi, la formazione tecnica del personale amministrativo, il supporto agli utenti, i controlli di qualità, la fase preparatoria degli adempimenti di cui all'art. 11, comma 4, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, spettanti al responsabile del servizio, nonché di fornire all'ufficio amministrativo per l'informatica il necessario supporto tecnico.

7. Gli uffici di cui al comma 4, nell'ambito dei rispettivi settori di competenza, esplicano tutte le altre attività di supporto necessarie per un efficace e coordinato svolgimento dei compiti di cui al comma 3, lettere *a)* e *b)*.

8. Sono assegnati al Servizio stesso fino a tre magistrati amministrativi, in qualità di addetti, nominati dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa sulla base di apposito interpello. I magistrati addetti rilevano, anche in coordinamento con i responsabili informatici dei tribunali amministrativi regionali, delle Sezioni del Consiglio di Stato nonché del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana le esigenze del personale e degli utenti, rappresentandole al responsabile del Servi-

zio, che coadiuvano nell'espletamento dei suoi compiti. I magistrati addetti sono nominati per un periodo massimo di tre anni, rinnovabili motivatamente per una sola volta.

9. Ai magistrati addetti nonché al magistrato responsabile, di cui al comma 3, spetta una indennità da definire a cura del Consiglio di presidenza.

10. Presso il Servizio è costituito un comitato, composto dal Segretario generale, dai Segretari delegati, dal responsabile del Servizio e dai magistrati addetti. Il Comitato, coordinato dal Segretario generale o, su sua delega, dal responsabile dell'ufficio:

a) definisce, su base triennale, le linee di sviluppo dei servizi informatici e telematici in relazione alle previsioni ed agli obiettivi giustificati da specifiche disposizioni di legge, anche in vista della emanazione delle direttive spettanti, nella specifica materia, al Segretario generale, e tenuto conto dell'efficacia ed efficienza dei programmi adottati in relazione ai limiti derivanti dalle disponibilità di bilancio;

b) monitorizza le verifiche e le risultanze delle attività svolte dal Servizio sulla base di apposita relazione predisposta, in vista di ciascuna riunione, dal responsabile del Servizio medesimo, esprimendo il suo parere in ordine alle eventuali iniziative di tutela contrattuale spettanti all'Amministrazione;

c) ai fini di un'adeguata verifica degli indirizzi di massima forniti dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa sulla gestione delle disponibilità di bilancio ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Regolamento di autonomia finanziaria del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali, informa quadrimestralmente il Consiglio di presidenza in ordine allo stato delle verifiche, degli accertamenti e delle valutazioni compiute ai sensi delle precedenti lett. *a)* e *b)*».

Art. 2.

Disposizioni transitorie e finali

1. In sede di prima applicazione il responsabile e i magistrati addetti già assegnati al Servizio permangono nella loro posizione fino alla scadenza del triennio.

2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 28 aprile 2010

Il Presidente: SALVATORE

Registrato alla Corte dei conti l'11 maggio 2010
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 5, foglio n. 309

10A06574

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 11 maggio 2010.

Riconoscimento, al sig. Avalos Torres Urbano, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di dottore commercialista ed esperto contabile.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza del sig. Avalos Torres Urbano, nato a Chincha Ica (Perù) il 5 gennaio 1960, cittadino peruviano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, così come modificato, in combinato disposto con l'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del suo titolo professionale di «Contador publico», rilasciato dal «Colegio de Contadores publicos» di Lima nel dicembre 1988, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «dottore commercialista ed esperto contabile» sezione A dell'albo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, così come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189, e successive integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6 così come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189, e successive integrazioni;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Considerato inoltre che il richiedente risulta aver conseguito il titolo accademico di «Contador publico» presso la «Universidad nacional San Luis Gonzaga» di Ica nell'ottobre 1988;

Ritenuto che la formazione accademica e professionale del richiedente non sia paragonabile a quella del dottore commercialista ed esperto contabile italiano - Sezione A dell'albo professionale, e che le lacune riscontrate siano tali da non poter essere colmate da misure compensative;

Ritenuto peraltro che il richiedente abbia una formazione accademica e professionale adeguata per l'iscrizione nella sezione B del medesimo albo professionale;

Visto l'art. 22, comma 2 del decreto legislativo n. 206/2007;

Visto altresì l'art. 49, comma 3 del decreto presidenziale n. 394/1999, e successive modifiche;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi nelle sedute 29 gennaio e 13 aprile 2010;

Sentito il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nelle sedute sopra indicate;

Visti l'art. 9 del decreto legislativo n. 286/1998, e successive modificazioni, per cui lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato da almeno cinque anni, titolare di un permesso di soggiorno che consente un numero indeterminato di rinnovi, può richiedere il rilascio della carta di soggiorno;

Considerato che il richiedente possiede una carta di soggiorno rilasciata in data 7 gennaio 2004 dalla Questura di Roma a tempo indeterminato;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Avalos Torres Urbano, nato a Chincha Ica (Perù) il 5 gennaio 1960, cittadino peruviano, è riconosciuto il titolo professionale «Contador publico» quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei «dottori commercialisti ed esperti contabili» sezione B dell'albo.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale volta ad accertare la conoscenza delle seguenti materie: 1) diritto commerciale; 2) diritto tributario; 3) diritto fallimentare, 4) disciplina dei bilanci di esercizio e consolidati, 5) deontologia professionale.

Art. 3.

Le modalità di svolgimento della prova, consistente in un esame orale da svolgersi in lingua italiana, sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 4.

La domanda di riconoscimento ai fini dell'iscrizione nella sezione A dell'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili è respinta.

Roma, 11 maggio 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) L'esame consiste nella discussione di brevi questioni pratiche vertenti su tutte le materie, sopra indicate.

d) La commissione rilascia certificazione all'interessato dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo dei dottori commercialisti.

10A06093

DECRETO 11 maggio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Cara Calil Ana Elisa, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza della sig.ra Cara Calil Ana Elisa, nata a Taubatè (Brasile) il 19 dicembre 1974, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive integrazioni, in combinato disposto con l'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di «Engenheira», rilasciato dal «Conselho regional de Engenharia, Arquitectura e Agronomia - CREA» di San Paolo (Brasile), presso cui è iscritta dal luglio 1989, ai fini dell'accesso all'albo degli «ingegneri - sezione A settore civile ambientale» e l'esercizio in Italia della omonima professione;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante a norma dell'art. 1, comma 6, norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, e successive modificazioni;

Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998, modificato dalla legge n. 189/2002, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Considerato che ha conseguito il titolo accademico di «Engenheira» presso la «Universidade Mackenzie» di San Paolo nel marzo 1989;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 29 gennaio 2010;

Preso atto del conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria;

Ritenuto che la richiedente non abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di «ingegnere» - Sezione A settore civile ambientale, per cui è necessario applicare misure compensative;

Ritenuto che la prova attitudinale integrativa conseguente alla valutazione di cui sopra debba essere composta da un esame scritto e da un esame orale e rivestire carattere specificamente professionale in relazione, in special modo, a quelle materie che non hanno formato oggetto di studio e/o di approfondimenti nel corso della esperienza maturata; e tutto ciò in analogia a quanto deciso in casi similari;

Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni;

Visto l'art. 22.1 del decreto legislativo n. 206/2007;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Cara Calil Ana Elisa, nata a Taubatè (Brasile) il 19 dicembre 1974, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all' albo degli «ingegneri» - Sezione A settore civile ambientale - e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato, al superamento di una prova attitudinale; le cui modalità di svolgimento sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

La prova attitudinale verterà sulle seguenti materie: 1) Tecnica delle costruzioni - Ingegneria sismica e norme tecniche sulle costruzioni, 2) Impianti tecnici nell'edilizia e territorio.

Roma, 11 maggio 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

ALLEGATO *A*

a) Prova attitudinale: il candidato dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. Detta prova è volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto: consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti le materie individuate nel precedente art. 3. L'esame orale: consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 3 ed altresì sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

10A06094

DECRETO 11 maggio 2010.

Riconoscimento, al sig. Marinis Dimitrios, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di perito industriale e perito industriale laureato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza del sig. Marinis Dimitrios, nato ad Atene (Grecia) il 6 novembre 1965, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del proprio titolo greco ai fini dell'iscrizione all'albo dei «periti industriali e periti industriali laureati», e l'esercizio in Italia della medesima professione;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Preso atto che il richiedente è in possesso del titolo accademico triennale in «Elettrotecnica» conseguito presso la Facoltà di Applicazioni tecnologiche dell'Università di Salonicco nel 1988;

Considerato altresì che ha documentato di aver ottenuto l'abilitazione all'esercizio della professione di «Sottoingegnere elettrotecnico di classe B» nel 1989 dalla Prefettura del Pireo, Direzione di Industria;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi del 9 marzo 2010, che ha espresso parere favorevole per l'iscrizione all'albo dei «periti industriali e periti industriali laureati» come perito industriale laureato, senza l'applicazione di misure compensative;

Preso atto del conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Decreta:

Al sig. Marinis Dimitrios, nato ad Atene (Grecia) il 6 novembre 1965, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei «periti industriali e periti industriali laureati» come perito industriale laureato, e l'esercizio in Italia della professione.

Roma, 11 maggio 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

10A06095

DECRETO 11 maggio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Mertad Fatima, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e successive integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6 e successive integrazioni;

Visto l'art. 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 286/1998, modificato dalla legge n. 189/2002, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Vista l'istanza della sig.ra Mertad Fatima, nata il 27 aprile 1966 a Tours (Francia), cittadina francese, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modifiche, in combinato disposto con l'art. 16 del decreto legislativo n. 206 del 2007, il riconoscimento del proprio titolo professionale di avvocato conseguito negli U.S.A., ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di avvocato;

Considerato che la richiedente ha conseguito il titolo accademico di dottore in giurisprudenza nel 1997 presso la Università degli studi di Milano;

Preso atto che ha ottenuto un «Master of Laws» presso la «Boston University school of Law» nel maggio 2008;

Considerato altresì la richiedente è stata ammessa ad esercitare la professione di «Attorney and Counselor at Law» in tutte le Corti dello Stato di New York dal gennaio 2009;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi tenutasi il 29 gennaio 2010;

Considerato il conforme parere del Consiglio nazionale forense;

Rilevato che comunque permangono alcune differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di avvocato e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 22, n. 2, del decreto legislativo n. 206/2007;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Mertad Fatima, nata il 27 aprile 1966 a Tours (Francia), cittadina francese, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 11 maggio 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova orale è unica e verte su: 1) discussione di un caso pratico su una a scelta tra le seguenti materie: diritto processuale civile, diritto processuale penale o diritto amministrativo (processuale); 2) elementi su una a scelta del candidato tra le seguenti materie: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale); 3) elementi di deontologia e ordinamento professionale.

c) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

10A06086

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 11 marzo 2010.

Attuazione della direttiva 2009/84/CE, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi, al fine di procedere all'inclusione della sostanza attiva fluoruro di solforile nell'allegato I della direttiva.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi, in particolare l'art. 16, paragrafo 2;

Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, recante «Attuazione della direttiva 98/8/CE in materia di immissione sul mercato di biocidi»;

Vista la direttiva 2009/84/CE della Commissione, del 28 luglio 2009, che modifica la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere il fluoruro di solforile come principio attivo nell'allegato I della direttiva 98/8/CE;

Considerato che la data di iscrizione del fluoruro di solforile, per il tipo di prodotto 18, insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri artropodi, è il 1° luglio 2011 e che, pertanto, a decorrere da tale data l'immissione sul mercato degli insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri artropodi, aventi come unica sostanza attiva il fluoruro di solforile è subordinata al rilascio dell'autorizzazione prevista dall'art. 3, del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174;

Considerato che, ai sensi della direttiva 2009/84/CE, il termine per provvedere al rilascio, alla modifica o alla revoca delle autorizzazioni per gli insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri artropodi già presenti sul mercato aventi come unica sostanza attiva il fluoruro di solforile è il 30 giugno 2013;

Considerato pertanto che il Ministero della salute deve concludere, entro il 30 giugno 2013, l'esame delle richieste che saranno presentate relativamente ai prodotti appartenenti alla categoria degli insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri artropodi contenenti fluoruro di solforile già presenti sul mercato come prodotti di libera vendita o registrati come presidi medico-chirurgici;

Ritenuto che per concludere entro il 30 giugno 2013 la valutazione dei fascicoli presentati dai titolari di registrazioni di presidi medico-chirurgici e dai responsabili dell'immissione sul mercato dei prodotti sopra descritti, le richieste di autorizzazione di cui all'art. 9 del decreto legislativo febbraio 2000, n. 174, devono pervenire al Ministero della salute entro il 30 giugno 2011;

Considerato che, dopo il 30 giugno 2013 non possono in ogni caso più essere mantenute registrazioni di presidi medico-chirurgici aventi come unica sostanza attiva il fluoruro di solforile rientranti nella categoria degli insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri artropodi;

Considerato che anche i prodotti attualmente di libera vendita, che rientrano nella categoria degli insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri artropodi e che contengono come unica sostanza attiva il fluoruro di solforile, non possono essere immessi sul mercato dopo il 30 giugno 2013 se non autorizzati come prodotti biocidi;

Ritenuto che dalla data di entrata in vigore del presente decreto non possono essere più accettate domande di autorizzazione di presidi medico-chirurgici contenenti fluoruro di solforile impiegati come insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri artropodi;

Decreta:

Art. 1.

1. Per tutti gli effetti di cui al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, è riconosciuto l'inserimento della sostanza fluoruro di solforile nell'«Elenco dei principi attivi con indicazione dei requisiti stabiliti a livello comunitario per poterli includere tra i biocidi», di cui all'allegato I della direttiva 98/8/CE, disposto dalla direttiva 2009/84/CE della Commissione del 28 luglio 2009.

2. Nell'allegato al presente decreto si riportano le specificazioni con le quali la sostanza fluoruro di solforile e' stata iscritta nell'allegato I della direttiva 98/8/CE.

3. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 2 e 4, a decorrere dal 1° luglio 2011 l'immissione sul mercato di prodotti appartenenti al tipo di prodotto 18, «insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri artropodi», di cui all'allegato IV del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, che contengono il principio attivo fluoruro di solforile come unica sostanza attiva, è subordinata al rilascio dell'autorizzazione prevista dall'art. 3, del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174.

Art. 2.

1. I presidi medico-chirurgici autorizzati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, contenenti fluoruro di solforile come unica sostanza attiva e che rientrano nella categoria degli insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri artropodi, formano oggetto di nuova valutazione ai fini del rilascio dell'autorizzazione come prodotti biocidi.

2. Entro il 30 giugno 2011, i titolari di autorizzazioni di presidi medico-chirurgici di cui al comma 1 presentano al Ministero della salute, per ogni presidio medico-chirurgico, per il quale si intenda ottenere il mutuo ri-

conoscimento o l'autorizzazione come prodotto biocida, una specifica richiesta, corredata da tutti gli elementi previsti dall'art. 6 e dall'art. 9, del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174.

3. Entro il 30 giugno 2013, verificato il ricorrere delle condizioni di cui all'art. 7 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, il Ministero della salute procede al rilascio di una nuova autorizzazione come biocida, che sostituisce l'autorizzazione come presidio medico-chirurgico a suo tempo rilasciata, o, in caso di esito negativo della valutazione, procede ai diniego dell'autorizzazione e alla contestuale revoca dell'autorizzazione come presidio medico-chirurgico.

4. Con i decreti di cui al comma 3, di autorizzazione o diniego, il Ministero fornisce le indicazioni riguardanti il ritiro dal mercato dei presidi medico chirurgici a suo tempo autorizzati.

5. Le autorizzazioni dei presidi medico-chirurgici di cui al comma 1, per i quali ai 30 giugno 2011 non e stata presentata alcuna richiesta di autorizzazione come prodotto biocida, si considerano revocate per effetto dei presente decreto con decorrenza 31 dicembre 2011 e i relativi prodotti non possono più essere immessi sul mercato, venduti o ceduti al consumatore finale dopo il 30 giugno 2012.

6. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai presidi medico-chirurgici contenenti più di un principio attivo. Per essi i termini per la presentazione delle richieste e per la conseguente valutazione saranno fissati conformemente a quanto stabilito nelle decisioni di iscrizione relative agli altri principi attivi presenti nella loro composizione.

Art. 3.

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto non possono essere presentate nuove domande per l'autorizzazione all'immissione in commercio di presidi medico-chirurgici contenenti fluoruro di solforile impiegati come insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri artropodi.

2. Dalla data di presentazione della richiesta di cui all'art. 2, comma 2, i titolari dei relativi presidi medico chirurgici, non possono effettuare per gli stessi modifiche di principio attivo.

Art. 4.

1. Entro il 30 giugno 2011, i responsabili dell'immissione sul mercato di prodotti soggetti a regime di libera vendita, presenti sul mercato all'entrata in vigore del presente decreto, appartenenti alla categoria degli insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri artropodi e contenenti il principio attivo fluoruro di solforile, per i quali intendono ottenere il mutuo riconoscimento o l'autorizzazione come prodotti biocidi, presentano al Ministero della salute una specifica richiesta, corredata da tutti gli elementi previsti dall'articolo 6 e dall'articolo 9 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174.

2. I prodotti di cui ai comma 1, per i quali non è stata presentata alcuna richiesta di autorizzazione completa entro il 30 giugno 2011, non possono essere più prodotti a decorrere dai 31 dicembre 2011 e venduti o ceduti al consumatore finale dopo il 30 giugno 2012.

3. Entro il 30 giugno 2013, verificato il ricorrere delle condizioni di cui all'art. 7 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, per i prodotti di cui ai comma 1, il Ministero della salute procede al rilascio dell'autorizzazione come prodotto biocida, o in caso di esito negativo, comunica il diniego dell'autorizzazione, fornendo, in ogni caso, le indicazioni riguardanti la commercializzazione e lo smaltimento dei prodotti già presenti sui mercato che dovrà avvenire entro 5 mesi dalla data dei provvedimento di diniego.

4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai prodotti contenenti più di un principio attivo. Per essi i termini per la presentazione delle richieste e per la conseguente valutazione saranno fissati conformemente a quanto stabilito nelle decisioni di iscrizione relative agli altri principi attivi presenti nella loro composizione.

Art. 5.

1. I titolari delle autorizzazioni dei presidi medico-chirurgici e i responsabili dell'immissione sul mercato dei prodotti di libera vendita, sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori sui tempi fissati per lo smaltimento delle relative giacenze.

2. Sono consentite, successivamente alle date previste all'art. 2, comma 3, all'art. 4, commi 2 e 3, le operazioni di trasferimento e magazzinaggio per la spedizione fuori del territorio comunitario nonché il trasferimento e il magazzinaggio ai fini dell'eliminazione dei prodotti di cui agli stessi articoli.

Art. 6.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 11 marzo 2010

Il Ministro: FAZIO

Registrato alla Corte dei conti il 27 aprile 2010

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 301

ALLEGATO

N	Nome comune	Denominazione IUPAC Numeri di identificazione	Purezza minima del principio attivo nel biocida immesso sul mercato	Data di iscrizione	Termine per conformarsi all'articolo 16, par.3 della direttiva 98/8/CE (ad eccezione dei prodotti contenenti più di un principio attivo, per i quali il termine per conformarsi all'articolo 16, par. 3 è quello fissato nelle ultime decisioni di iscrizione relative ai suoi principi attivi)	Scadenza dell'iscrizione	Tipo di prodotto	Disposizioni specifiche (*)
			«994 g/kg	1° luglio 2011	30 giugno 2013	30 giugno 2021	18	Gli Stati membri assicurano che le autorizzazioni siano soggette alle seguenti condizioni: 1) i prodotti sono venduti unicamente a professionisti appositamente formati e possono essere utilizzati solo da questi ultimi; 2) devono essere prese opportune misure per proteggere i fumigatori e le persone presenti nelle vicinanze durante la fumigazione e il rilascio del gas in edifici o altri spazi recintati sottoposti al trattamento; 3) le etichette e/o le schede con le istruzioni di sicurezza relative ai prodotti specificano che, prima della fumigazione di un'area recintata, occorre togliere ogni genere alimentare; 4) sono monitorate le concentrazioni di fluoruro di solforile negli strati superiori della troposfera; 5) gli Stati membri provvedono a che i titolari delle autorizzazioni trasmettano direttamente alla Commissione, ogni cinque anni, e per la prima volta al più tardi cinque anni dopo l'ottenimento dell'autorizzazione, una relazione sul monitoraggio di cui al punto 4. Il limite di rivelabilità per l'analisi è di almeno 0,5 ppt (pari a 2,1 ng di fluoruro di solforile/m3 di troposfera

(*) Per l'attuazione dei principi comuni dell'allegato VI, il contenuto e le conclusioni delle relazioni di valutazione sono disponibili sul sito della Commissione: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm

10A06552

DECRETO 23 aprile 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Harris Rebecca Louise, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ostetrica.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 31 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Harris Rebecca Louise, cittadina britannica, nata a Pontypool - Galles (Gran Bretagna) il giorno 3 aprile 1979, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Professionsbachelor i Jordemoderkundskab» rilasciato in Danimarca dalla «University College Nordjylland» di Aalborg (Danimarca) in data 26 giugno 2009 al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di ostetrica;

Visto il certificato datato 8 gennaio 2010 del «Sundhedsstyrelsen Istituto Nazionale di Sanità», nel quale si attesta che la qualifica conferita alla richiedente corrisponde a quello indicato dall'art. 41, punto 1, (a), allegato V, punto 5.5.1 e 5.5.2 della direttiva 2005/36/CE;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Danimarca con quella esercitata in Italia dall'ostetrica;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al titolo III, capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo «Professionsbachelor i Jordemoderkundskab», rilasciato in Danimarca dalla «University College Nordjylland» di Aalborg (Danimarca) in data 26 giugno 2009 alla sig.ra Harris Rebecca Louise, cittadina britannica, nata a Pontypool - Galles (Gran Bretagna) il giorno 3 aprile 1979, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ostetrica.

Art. 2.

La signora Harris Rebecca Louise è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di ostetrica previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 aprile 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A06018

DECRETO 4 maggio 2010.

Autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva propanil, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva n. 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995), concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto in particolare l'art. 8, comma 3, del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194, concernente «la possibilità di autorizzare in circostanze eccezionali l'immissione in commercio di un prodotto fitosanitario per un periodo massimo di centoventi giorni»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successive modifiche, concernenti i Livelli massimi di residui (LMR) di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e nei mangimi di origine vegetale e animale, che modifica la direttiva n. 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n. 189, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Visto l'art. 1, paragrafo 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, paragrafi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente l'istituzione del Ministero della salute e l'incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato;

Vista la decisione n. 2008/769/CE della Commissione del 30 settembre 2008, relativa alla non iscrizione della sostanza attiva propanil nell'allegato I della direttiva n. 91/414/CEE e alla conseguente revoca dei prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza attiva da parte degli stati membri, attuata con comunicato del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 25 marzo 2009 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 96 del 27 aprile 2009);

Considerato che le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva propanil sono state revocate, con il sopra citato comunicato, a decorrere dal 30 marzo 2009;

Considerato che il periodo concesso per la commercializzazione da parte dei titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari dei quantitativi regolarmente prodotti fino al momento della revoca della sostanza attiva propanil, nonché la vendita da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati di tali prodotti fitosanitari revocati, è scaduto il 30 novembre 2009, e che la possibilità di utilizzo in campo di detti prodotti è terminata il 30 marzo 2010;

Viste le richieste inoltrate da alcune associazioni di risicoltori con le quali è stata segnalata la necessità di poter disporre, successivamente al termine del periodo dello smaltimento scorte, di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva propanil ritenuta indispensabile per il diserbo in post-emergenza contro le infestanti giavoni, ciperacee e alismatace della coltura del riso;

Considerato che l'utilizzo della sostanza attiva propanil per il diserbo del riso in alternanza con altri diserbanti a differente meccanismo di azione è indispensabile per il controllo dello sviluppo di fenomeni di resistenza delle suddette infestanti come anche il suo utilizzo in associazione con altre molecole a differente meccanismo di azione è un utile mezzo di lotta che permette tra l'altro la conseguente riduzione delle quantità di utilizzo dei singoli diserbanti;

Considerato che successivamente alla decisione di non inclusione n. 2007/769/CE della Commissione il notificante della citata sostanza attiva ha presentato una nuova domanda ai fini della sua eventuale iscrizione nell'allegato I della direttiva n. 91/414/CE, secondo quanto previsto dalla procedura accelerata di cui agli articoli da 14 a 19 del regolamento (CE) n. 33/2008 della Commissione:

Tenuto conto che l'Italia, in qualità di Stato membro relatore, ha effettuato una valutazione dei dati aggiuntivi presentati dal notificante a supporto della suddetta nuova domanda d'inclusione, prendendo in considerazione in modo particolare gli aspetti critici della valutazione iniziale della sostanza attiva propanil che avevano portato alla decisione di non inclusione della sostanza attiva nell'allegato I della direttiva n. 91/414/CE;

Tenuto conto, altresì, che in detta domanda il notificante ha proposto una riduzione dei dosaggi di utilizzo della sostanza attiva propanil da 3 kg s.a./ha (tre chilogrammi di sostanza attiva per ettaro) a 1.0 kg s.a./ha con 2 applicazioni da 0.5 kg s.a./ha per ciclo di semina, proprio nell'ottica dell'uso del propanil in associazione ad altri diserbanti a differente meccanismo di azione per prevenire l'insorgenza di fenomeni di resistenza e, nel contempo, ridurre la quantità totale di impiego di diserbanti utilizzati per combattere contro le infestanti giavoni, ciperacee e alismatace della coltura del riso;

Considerato che detta valutazione supplementare è stata inviata, ai fini del successivo esame comunitario, all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA);

Considerato che nella riunione plenaria del 13 aprile 2010 la Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione eccezionale ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 194/1995 per l'impiego della sostanza attiva propanil, e dei relativi prodotti fitosanitari che la contengono, ad un dosaggio pari a 1.0 kg s.a./ha, con 2 applicazioni da 0.5 kg s.a./ha per ciclo di semina, e con l'obbligo di riportare in etichetta l'uso in associazione ad altri diserbanti a differente meccanismo d'azione contro le stesse infestanti. al fine di evitare l'insorgenza di fenomeni di resistenza;

Viste le istanze inoltrate dalle imprese interessate, dirette ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva propanil riportati nell'allegato al presente decreto;

Visti i versamenti effettuati dalle imprese medesime ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto i prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva propanil, riportati nell'allegato al presente decreto, sono autorizzati per un periodo di centoventi giorni, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 194/1995, con la composizione e alle condizioni di utilizzo indicate nelle rispettive etichette, che saranno rese disponibili sul portale del Ministero della salute www.salute.gov.it

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul portale del Ministero della salute www.salute.gov.it e sarà notificato, in via amministrativa, alle imprese interessate.

Roma, 4 maggio 2010

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Elenco dei prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva propanil autorizzati, per 120 giorni, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 194, a decorre dal 4 maggio 2010 fino al 31 agosto 2010.

numero di registrazione	**Prodotto fitosanitario**	**Impresa**
14989	CHEM.RICE NEW	Diachem S.p.a.
14990	DIRIS TOP 80 DF	United Phosphorus Italia S.p.a.
14991	DIRIS TOP NOVEL FLO 480	United Phosphorus Italia S.p.a
14992	STAM ULTRA 80 EDF	United Phosphorus Italia S.p.a
14993	STAM ULTRA NOVEL FLO 480	United Phosphorus Italia S.p.a
14994	PANIL TOP 80 EDF	United Phosphorus Italia S.p.a
14995	GIAVIS SC	Chemia
14996	FARM 400 SC	Sipcam
14997	FARM 600 DF	Sipcam
14998	FARM 800 DF	Sipcam
14999	GIAVONIL DF NEW	Makhteshim Agan Italia S.r.l.
15000	GIAVONIL FLOW 2010	Isagro S.p.a.
15001	P NEOFLO 2010	Isagro S.p.a.
15004	TURBONIL 80 DF	Gowan Italia S.p.a.

10A06366

DECRETO 5 maggio 2010.

Elenco dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva nicosulfuron, revocati ai sensi dell'articolo 2, commi 2 e 3 del decreto del Ministero della salute del 29 aprile 2008, relativo all'iscrizione della sostanza attiva stessa nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica degli alimenti;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successive modifiche, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente l'istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato;

Visto il decreto ministeriale 29 aprile 2008 di recepimento della direttiva 2008/40/CE della Commissione del 28 marzo 2008, relativo all'iscrizione di alcune sostanze attive nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, tra le quali la sostanza attiva nicosulfuron;

Vista la decisione del 10 ottobre 2008, pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* dell'Unione europea L 271 dell'11 ottobre 2008, di rettifica della citata direttiva 2008/40/CE relativamente alle inesattezze riguardo ad alcune date in essa riportate;

Visto in particolare, l'art. 2, comma 2, del citato decreto ministeriale 29 aprile 2008, secondo il quale i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti nicosulfuron dovevano presentare al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, in alternativa:

a) un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194,

b) l'autorizzazione rilasciata da altro titolare per l'accesso al proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di cui all'allegato II del sopraccitato decreto;

Visto l'art. 2, comma 3, del citato decreto 29 aprile 2008, secondo il quale le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva nicosulfuron non aventi i requisiti di cui all'art. 1 e all'art. 2, comma 2, del medesimo decreto si intendono automaticamente revocate a decorrere dal 1° novembre 2008;

Rilevato che i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto non hanno ottemperato a quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del decreto 29 aprile 2008, nei tempi e nelle forme da esso stabiliti;

Ritenuto di dover procedere alla pubblicazione dell'elenco dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva nicosulfuron revocati ai sensi dell'art. 2, comma 3, del citato decreto 29 aprile 2008;

Considerato che il citato decreto 29 aprile 2008, art. 5, comma 1, fissa al 31 ottobre 2009 la scadenza per la vendita e utilizzazione delle scorte giacenti in commercio dei prodotti fitosanitari revocati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del medesimo decreto;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio e per chi utilizza prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;

Decreta:

Art. 1.

Viene pubblicato l'elenco, riportato in allegato al presente decreto, dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva nicosulfuron la cui autorizzazione all'immissione in commercio è stata automaticamente revocata a far data dal 1° novembre 2008, conformemente a quanto disposto dall'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 29 aprile 2008.

Art. 2.

I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari di cui all'art. 1 del presente decreto sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa alle imprese interessate e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 maggio 2010

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

ELENCO DI PRODOTTI FITOSANITARI CONTENENTI LA SOSTANZA ATTIVA NICOSULFURON, LA CUI AUTORIZZAZIONE È STATA AUTOMATICAMENTE REVOCATA A FAR DATA DAL 1° NOVEMBRE 2008 AI SENSI DEL DECRTEO MINISTERIALE 29 APRILE 2008 DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2008/40/CE DELLA COMMISSIONE DEL 28 MARZO 2008:

N. reg.	Prodotto	Data reg.	Impresa
012475	Olimpo	12/10/2007	Rocca Frutta S.r.l.

10A06028

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 10 dicembre 2009.

Controlli sulle cartelle cliniche.

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto l'art. 88, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, così come sostituito dall'art. 79, comma 1-*septies*, del citato decreto-legge n. 112 del 2008 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, con il quale si dispone che,

al fine di realizzare gli obiettivi di economicità nell'utilizzazione delle risorse e di verifica della qualità dell'assistenza erogata, secondo criteri di appropriatezza, le regioni assicurano, per ciascun soggetto erogatore, un controllo analitico annuo di almeno il 10% delle cartelle cliniche e delle corrispondenti schede di dimissione, in conformità a specifici protocolli di valutazione. L'individuazione delle cartelle e delle schede deve essere effettuata secondo criteri di campionamento, rigorosamente casuali;

tali controlli sono estesi alla totalità delle cartelle cliniche per le prestazioni ad alto rischio di inappropriatezza individuate dalle regioni tenuto conto di parametri definiti con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto, altresì, il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 18 dicembre 2008, recante «Aggiornamento dei sistemi di classificazione adottati per la codifica delle informazioni cliniche contenute nella scheda di dimissione ospedaliera e per la remunerazione delle prestazioni ospedaliere»;

Visto l'Accordo sancito dalla Conferenza Stato-Regioni il 6 giugno 2002 tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulle linee guida per la codifica delle informazioni cliniche presenti nella scheda di dimissione ospedaliera;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001 recante «Definizione dei livelli essenziali di assistenza» e successive modificazioni, che con l'allegato 2C individua 43 DRG ad elevato rischio di inappropriatezza se erogati in modalità ordinaria e stabilisce che le regioni definiscano le soglie di accettabilità per ciascuno dei DRG;

Visto il decreto del Ministro della sanità 27 ottobre 2000, n. 380, «Regolamento recante norme concernenti l'aggiornamento della disciplina del flusso informativo sui dimessi dagli istituti di ricovero pubblici e privati»;

Viste le Linee di guida del Ministero della sanità n. 1/95, elaborate in applicazione del decreto ministeriale 14 dicembre 1994 relativo alle «Tariffe delle prestazioni di assistenza ospedaliera» ed, in particolare, il paragrafo 6 relativo ai controlli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 maggio 2009, n. 122, concernente «attribuzione del titolo di Vice Ministro al Sottosegretario di Stato presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali prof. Ferruccio Fazio, a norma dell'art. 10, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400»;

Ritenuto necessario provvedere alla definizione dei parametri di riferimento per l'individuazione, da parte delle Regioni, delle prestazioni ad alto rischio di inappropriatezza;

Acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 29 ottobre 2009, Rep. Atti n. 176/CSR;

Decreta:

Art. 1.

1. In attuazione dell'art. 79, comma 1-*septies*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il presente decreto definisce i parametri mediante i quali le Regioni individuano le prestazioni ad alto rischio di inappropriatezza per le quali effettuare i controlli sulla totalità delle cartelle cliniche e delle corrispondenti schede di dimissione ospedaliera.

2. Nei controlli di qualità e appropriatezza rientrano anche i controlli di congruità tra le cartelle cliniche e le corrispondenti schede di dimissione ospedaliera. Tutte le tipologie di controllo devono essere effettuate secondo specifici protocolli di valutazione.

3. In fase di prima applicazione, limitatamente agli anni 2009 e 2010, i controlli di cui al comma 1 possono essere inclusi nella quota del 10% dei controlli di cui al comma 2, dell'art. 88, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modificazioni.

Art. 2.

1. Al fine di identificare le prestazioni ad alto rischio di inappropriatezza, le Regioni utilizzano almeno i seguenti parametri:

a) elevato scostamento del volume di ricoveri erogati in aree territoriali sub-regionali;

b) elevato valore tariffario dei singoli ricoveri;

c) elevata valorizzazione tariffaria complessiva di gruppi di ricoveri nell'ambito dei quali le prestazioni sono state erogate;

d) sbilanciata proporzione, per specifici ricoveri, tra i volumi erogati da diverse tipologie di strutture e/o da singole strutture ospedaliere del territorio sub-regionale.

2. Le Regioni utilizzano ulteriori parametri e/o strumenti capaci di evidenziare fenomeni quali opportunismo nella codifica, selezione di casistica ed inappropriatezza di erogazione legati al finanziamento prospettico dei ricoveri, anche con riferimento:

A) alle soglie indicate a livello regionale per i DRG ad elevato rischio di inappropriatezza di cui all'allegato 2C del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001 e successive modificazioni;

B) ad elevati volumi dei DH medici a carattere diagnostico.

3. Le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, garantiscono il controllo di appropriatezza sui ricoveri relativi ai tagli cesarei a partire dal monitoraggio del livello di qualità e completezza delle relative SDO. Le tabelle di qualità della codifica costituiranno la base per la definizione di programmi di intervento specifici, in particolare nelle strutture in cui la percentuale di cesarei rappresenta oltre il 40% sul totale dei parti.

Art. 3.

1. Il totale di cartelle cliniche da controllare in applicazione dei parametri di cui all'art. 2 deve essere pari ad almeno il 2,5% del totale dei ricoveri complessivi erogati dalla regione.

2. Le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano inviano al Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali, Direzione generale della programmazione sanitaria, dei livelli di assistenza e dei principi etici di sistema, con cadenza annuale, entro il 30 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento, un report relativo ai controlli di cui al presente decreto.

3. Nel report annuale deve essere specificato:

a) la metodologia adottata dalla Regione per l'identificazione delle prestazioni ad alto rischio di inappropriatezza da sottoporre a controllo (compresi dettagli tecnici quali la scelta del riferimento, la metodologia di standardizzazione, la metodologia di raggruppamento dei ricoveri, etc.);

b) la tipologia di prestazioni identificate come ad alto rischio di inappropriatezza;

c) il numero dei controlli effettivamente eseguito per ciascun erogatore;

d) la metodologia utilizzata per il riscontro di qualità e appropriatezza delle cartelle cliniche, i protocolli di valutazione adottati e le conseguenti misure adottate;

e) i risultati del processo di controllo e le conseguenti misure adottate;

f) ogni altra informazione che la Regione ritiene utile segnalare ai fini della documentazione e caratterizzazione, anche quantitativa, delle attività di controllo effettuate.

4. La trasmissione del report di cui al presente articolo costituisce oggetto di valutazione in sede di verifica degli adempimenti, di cui all'intesa stipulata dallo Stato e le Regioni e province autonome di Trento e Bolzano il 23 marzo 2005 a cura del Comitato di cui all'art. 9 della predetta Intesa.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Repubblica italiana.

Roma, 10 dicembre 2009

Il Vice Ministro del lavoro,
della salute e delle politiche sociali
FAZIO

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 15 aprile 2010
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 282

10A06365

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 19 aprile 2010.

Nomina di un componente supplente presso la commissione provinciale di conciliazione per le controversie di lavoro di Savona.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI SAVONA

Visto il proprio decreto n. 251/1945 del 3 marzo 1995 di ricostituzione della Commissione provinciale di conciliazione per le controversie di lavoro di cui all'art. 410 del codice procedura civile;

Vista la lettera del sig. Luigi Marenco del 25 gennaio 2010 — pervenuta alla Direzione provinciale del lavoro di Savona in data 8 aprile 2010 prot. n. 6325 —, con la quale lo stesso ha rassegnato le proprie dimissioni dall'incarico di componente supplente della sopra menzionata Commissione provinciale;

Vista la nota dell'8 aprile 2010 della Unione italiana del lavoro di Savona con cui viene designato il sig. Luciano Ravazza, quale membro supplente della suddetta Commissione in sostituzione del si. Luigi Marenco;

Visto il decreto n. 2/2010 del 19 aprile 2010 del direttore della Direzione provinciale del lavoro di Savona, in cui veniva indicato per mero errore materiale, quale sostituto, il sig. Luigi Marenco in luogo del sig. Luciano Ravazza;

Ritenuto di dover provvedere alla rettifica del nominativo indicato;

Decreta:

Il sig. Luciano Ravazza è nominato membro supplente in rappresentanza dell'Unione italiana del lavoro di Savona in seno alla Commissione provinciale di conciliazione per le controversie di lavoro.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia — Ufficio pubblicazioni leggi e decreti — per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Savona, 19 aprile 2010

Il direttore provinciale: SPELLA

10A06363

DECRETO 23 aprile 2010.

Ripartizione, in base all'articolo 9 della legge n. 236/1993, delle risorse destinate al finanziamento delle attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato fra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, per l'annualità 2009.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE PER L'ORIENTAMENTO E LA FORMAZIONE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1041 recante «Gestioni fuori bilancio nell'ambito delle amministrazioni dello Stato» e successive integrazioni e modificazioni;

Vista la legge 21 dicembre 1978, n. 845 recante «Legge quadro in materia di formazione professionale»;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 recante «Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione»;

Vista la legge 24 giugno 1997, n. 196 recante «Norme in materia di promozione dell'occupazione», e in particolare l'art. 16;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144 recante «Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali», ed in particolare l'art. 68 relativo all'obbligo di frequenza di attività formative;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 2000, n. 257 e in particolare l'art. 9 sulle modalità di finanziamento delle attività formative fino al diciottesimo anno di età;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)» e in particolare l'art. 118, comma 16;

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 recante «Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione»;

Vista la legge 14 febbraio 2003, n. 30 recante «Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro»;

Visto il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 recante «Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30» e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante «Codice dell'amministrazione digitale» e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 recante «Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53» e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto-legge 6 marzo 2006, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2006, n. 127 recante «Misure urgenti per il reimpiego di lavoratori ultracinquantenni e proroga dei contratti di solidarietà, nonché disposizioni finanziarie» e in particolare l'art. 1, comma 10;

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria», e in particolare l'art. 23;

Visto il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 recante «Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale» e in particolare l'art. 19, comma 17;

Vista la legge 22 dicembre 2008, n. 203, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2009)» e in particolare l'art. 2, comma 36;

Visto il decreto ministeriale del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali n. 4/cont/I/2009 dell'8 maggio 2009, recante il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2009 del Fondo di rotazione per la Formazione professionale e l'accesso al Fondo sociale europeo, di cui all'art. 9 della legge n. 236 del 19 luglio 1993, e la I nota di variazione approvata con decreto ministeriale n. 80/cont/I/2009 del 3 agosto 2009;

Visto il decreto direttoriale del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali n. 29/cont/II/2009 del 4 giugno 2009, *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 23 giugno 2009;

Visto il decreto direttoriale del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali n. 81/cont/II/2009 del 4 settembre 2009 con il quale vengono impegnati per l'anno 2009 euro 150.000.000,00 di cui euro 80.000.000,00 per il finanziamento delle attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato a valere sul Fondo di rotazione per la formazione professionale e l'accesso al Fondo sociale europeo, di cui all'art. 9 della legge n. 236 del 1993, provenienti dal Fondo per l'occupazione, di cui al decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, con la legge 19 luglio 1993, n. 236;

Ritenuto di dover procedere al trasferimento del 50% dell'ammontare complessivo delle risorse per l'annualità 2009, a titolo di anticipo, in attesa di acquisire il parere del Coordinamento politico delle regioni e delle province autonome sulla proposta di criteri di riparto formulata dall'Amministrazione;

Ritenuto altresì di ripartire, in via provvisoria, detto anticipo fra le regioni e le province autonome di Bolzano e Trento, in quota proporzionale al riparto di cui al decreto direttoriale n. 29/cont/II/2009 del 4 giugno 2009, art. 1, tabella 1;

Premesso tutto quanto sopra;

Decreta:

Art. 1.

1. Come previsto dal decreto ministeriale n. 4/cont/I/2009 dell'8 maggio 2009 e successive variazioni, con riferimento all'annualità 2009, sono destinati, ai sensi dell'art. 2, comma 518 della legge 28 dicembre 2007, n. 244 e successive modifiche e integrazioni, euro 80.000.000,00 al finanziamento delle attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato previste dalla normativa vigente, anche se svolte oltre il compimento del diciottesimo anno di età.

2. L'onere di cui al comma precedente vige a carico del capitolo 7022 del bilancio di previsione per l'esercizio 2009 del Fondo di rotazione per la formazione professionale e l'accesso al Fondo sociale europeo, di cui all'art. 9 della legge n. 236 del 1993.

3. Sulla base delle considerazioni rappresentate in premessa sono trasferiti, a titolo di anticipo, euro 40.000.000,00 pari al 50% delle risorse di cui al comma 1.

4. Le risorse di cui al comma 3 vengono ripartite fra le regioni e le province autonome di Bolzano e Trento, in quota proporzionale al riparto del decreto direttoriale n. 29/cont/II/2009 del 4 giugno 2009, art. 1, tabella 1. Le risorse assegnate, a titolo di anticipo, a ciascuna regione e provincia autonoma sono riportate nella seguente tabella:

Tabella 1: RIPARTIZIONE ANTICIPO RISORSE

Regioni	Ripartizione ex D.D. 29/cont/II/2009	Ripartizione anticipo annualità 2009
	(a)	(b)
Piemonte	9.342.384,00	4.671.192,00
Valle d'Aosta	412.800,00	206.400,00
Lombardia	14.150.188,00	7.075.094,00
P.A. Bolzano	1.248.049,00	624.024,00
P.A. Trento	1.143.949,00	571.974,00
Veneto	8.532.958,00	4.266.479,00
Friuli Venezia Giulia	2.881.686,00	1.440.843,00
Liguria	2.354.613,00	1.177.306,00
Emilia Romagna	11.359.594,00	5.679.797,00
Toscana	6.387.599,00	3.193.799,00
Umbria	1.678.668,00	839.334,00
Marche	3.629.575,00	1.814.787,00
Lazio	5.240.764,00	2.620.382,00
Abruzzo	1.349.394,00	674.697,00
Molise	412.800,00	206.400,00
Campania	2.214.353,00	1.107.177,00
Puglia	3.068.237,00	1.534.119,00
Basilicata	412.800,00	206.400,00
Calabria	721.081,00	360.541,00
Sicilia	2.379.705,00	1.189.853,00
Sardegna	1.078.803,00	539.402,00
TOTALE	**80.000.000,00**	**40.000.000,00**

Art. 2.

1. A partire dal giorno successivo alla data del presente decreto e previa trasmissione di copia dello stesso alle Amministrazioni interessate, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali procede al trasferimento delle risorse di cui all'art. 1 del presente decreto, tabella 1, colonna (b).

2. Entro 12 mesi dalla data del presente decreto, le regioni e le province autonome comunicano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali estremi ed importi degli impegni assunti con atti amministrativi giuridicamente vincolanti riferiti alle risorse trasferite.

3. Allo scopo di monitorare l'avanzamento delle attività per l'apprendistato, ciascuna regione e provincia autonoma predispone un rapporto annuale di attuazione finanziario (impegni - pagamenti), fisico e procedurale, elaborato secondo le linee guida fissate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali in collaborazione con l'ISFOL, nell'ambito del sistema di monitoraggio previsto dall'art. 17, comma 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, da inviare allo stesso Ministero entro il 30 giugno 2010. La trasmissione dei rapporti dovrà, preferibilmente, avvenire attraverso posta elettronica ai sensi dell'art. 47 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

4. La trasmissione dei rapporti di monitoraggio di cui al precedente comma, secondo i termini e i criteri previsti, può costituire condizione ai fini dei successivi trasferimenti di risorse.

5. Qualora entro 12 mesi dalla data del presente decreto non venga comunicato, ai sensi del comma 2 del presente articolo, l'avvenuto impegno giuridicamente vincolante delle risorse, non verranno trasferite risorse a valere sui successivi decreti, che potranno essere successivamente reimpiegate sulla base di criteri da stabilire d'intesa con il Coordinamento tecnico delle regioni e delle province autonome.

Roma, 23 aprile 2010

Il direttore generale: MANCINI

10A06362

DECRETO 6 maggio 2010.

Ricostituzione del Comitato provinciale INPS di Ancona.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI ANCONA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, recante: «Attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli n. 27 e n. 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente la revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale»;

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88, recante: «Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro» e segnatamente l'art. 44, che disciplina la composizione dei Comitati provinciali;

Visto il decreto n. 2/2813 del 20 marzo 2006, del direttore della direzione provinciale di Ancona, con il quale è stato costituito - per il quadriennio 2006/2010 - il comitato provinciale I.N.P.S. di Ancona, previsto dall'art. 34 del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639;

Considerato che, essendo scaduto il periodo di validità del citato organo collegiale, si rende necessario procedere al suo rinnovo;

Vista la nota del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 1° settembre 1987, nonché la circolare n. 45/1995 dell'11 gennaio 1995 sui criteri di individuazione del grado di rappresentatività delle organizzazioni sindacali;

Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 31/1989 del 14 aprile 1989, contenente istruzioni per la costituzione dei Comitati provinciali I.N.P.S. di cui alla succitata legge n. 88/1989;

Esperiti gli accertamenti previsti dall'art. 35 del citato decreto n. 639/1970, ed acquisiti dalla camera di commercio, industria, agricoltura ed artigianato e dall'I.N.P.S. di Ancona i necessari dati di valutazione, atti a stabilire l'importanza ed il grado di sviluppo dei singoli settori produttivi;

Rilevato che, i settori economici maggiormente interessati alle attività dell'Istituto ed in particolare alle funzioni del comitato provinciale, sono: quelli industriale, commerciale e agricolo per quanto riguarda i datori di lavoro; quelli commerciale, artigianale ed agricolo-settori già comunque predeterminati dalla legge - per quanto riguarda i lavoratori autonomi; quelli industriale, commerciale, artigianale, agricolo, per quanto riguarda i lavoratori dipendenti;

Considerato che, anche i dati forniti dalla Camera di commercio, i dati comunicati dall'I.N.P.S., i dati già acquisiti dall'ufficio, i dati fatti pervenire dalle singole associazioni convergono e concordano in modo univoco nel far emergere, in ambito provinciale, i settori industriale, commerciale e agricolo, per quanto riguarda i datori di lavoro; i settori commerciale, artigianale ed agricolo, per quanto riguarda i lavoratori autonomi; i settori industriale, commerciale, artigianale, agricolo, per quanto riguarda i lavoratori dipendenti;

Considerato inoltre che, per la corretta formulazione del giudizio sul grado di rappresentatività delle organizzazioni sindacali nei settori produttivi sopra indicati, occorre stabilire, in via preliminare, i criteri di valutazione;

Ritenuto opportuno individuare tali criteri in quelli di seguito specificati:

1) consistenza numerica dei soggetti rappresentati dalle singole organizzazioni sindacali;

2) ampiezza e diffusione delle strutture organizzative;

3) partecipazione alla formazione e stipula dei contratti collettivi, integrativi e aziendali;

4) partecipazione alla trattazione di vertenze individuali, plurime e collettive;

5) partecipazione all'attività di assistenza sociale svolta dai patronati;

6) partecipazione a commissioni e comitati istituiti presso pubbliche amministrazioni;

Accertato che, da una valutazione comparativa condotta alla stregua dei suddetti parametri riconosciuti idonei e necessari per la determinazione della rappresentatività di una associazione sindacale, le organizzazioni sindacali e datoriali maggiormente rappresentative con riferimento ai settori sopraindicati sono risultate essere, rispetto alle concorrenti in ambito provinciale: per i datori di lavoro l'associazione degli industriali, l'Unione provinciale del commercio del turismo e dei servizi e l'Unione provinciale agricoltori; per i lavoratori autonomi la Federazione provinciale coltivatori diretti, l'Unione provinciale del commercio, del turismo e dei servizi e la Confartigianato; per i lavoratori dipendenti la CGIL, la CISL, la UIL e la UGL.

Preso atto, secondo quanto previsto all'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970, delle designazioni effettuate dalle predette organizzazioni sindacali individuate come maggiormente rappresentative;

Ritenuto di dover provvedere;

Tutto ciò esposto e valutato quale presupposto logico posto a fondamento dell'emanando decreto anche per l'effetto previsto dell'art. 3, commi 1 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Decreta:

È ricostituito presso la sede provinciale dell'I.N.P.S. di Ancona il Comitato provinciale così composto:

Componenti di diritto:

1) direttore della direzione provinciale del lavoro di Ancona o suo delegato;

2) direttore della locale ragioneria provinciale dello Stato o suo delegato;

3) direttore della sede provinciale dell'I.N.P.S. o suo delegato;

Componenti in rappresentanza dei lavoratori dipendenti:

1) Domenico Sarti, designato dalla C.G.I.L.;

2) Giuliano Vedova, designato dalla C.G.I.L.;

3) Maria Teresa Zingaretti, designato dalla C.G.I.L.;

4) Oriana Pietroni, designato dalla C.G.I.L.;

5) Gianfranco Pigliapoco, designato dalla C.I.S.L.;

6) Giovanni Focanti, designato dalla C.I.S.L.;

7) Giuseppe Giorgetti, designato dalla C.I.S.L.;

8) Aldo Balducci, designato dalla U.I.L.;

9) Enrico Buresta, designato dalla U.I.L.;

10) Giovanni Istrian, designato dalla U.G.L.;

Componente in rappresentanza dei dirigenti d'azienda:

1) Paolo Moscioni, designato da Manageritalia;

Componenti in rappresentanza dei datori di lavoro:

1) Claudio Andreatini, designato dall'Associazione degli industriali;

2) Alceste Bartelucci, designato dall'Unione provinciale agricoltori;

3) Cristina Visconti, designato dalla Confcommercio;

Componenti in rappresentanza dei lavoratori autonomi:

1) Roberto Trevi, designato dalla Confcommercio;

2) Guido Santarelli, designato dalla Federazione provinciale Coltivatori diretti;

3) Chiara Bomba, designato dalla Confartigianato;

Il comitato, composto come sopra descritto, rimarrà in carica per quattro anni a decorrere dalla data di emissione del presente decreto, come previsto dall'art. 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 639 del 30 aprile 1970.

Il dirigente della sede provinciale dell'I.N.P.S. di Ancona è incaricato dell'esecuzione del provvedimento.

Avverso il presente decreto è proponibile ricorso al T.A.R. Marche entro i termini e con le modalità previste dalla legge da chiunque vi abbia interesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ancona, 6 maggio 2010

Il direttore provinciale: DAMIANI

10A06097

DECRETO 10 maggio 2010.

Determinazione del costo medio orario del lavoro per i dipendenti delle aziende grafiche ed affini e delle aziende editoriali anche multimediali, riferito al mese di gennaio 2010.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, concernente «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»;

Visto, in particolare, l'art. 87, comma 2, lettera *g)* del provvedimento suddetto che, fra l'altro, ha recepito le disposizioni della legge n. 327/2000, in ordine al costo del lavoro determinato periodicamente in apposite tabelle dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali;

Visto l'art. 1, comma 266 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), in ordine alla riduzione del cuneo fiscale;

Visto l'art. 1, commi 33 e 50 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), in ordine alla riduzione delle aliquote IRES e IRAP;

Considerata la necessità di determinare il costo del lavoro per i dipendenti delle aziende grafiche ed affini e delle aziende editoriali anche multimediali;

Esaminato il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle aziende grafiche ed affini e delle aziende editoriali anche multimediali stipulato il 28 marzo 2008 tra l'Associazione Nazionale Italiana Industrie Grafiche Cartotecniche e Trasformatrici, l'Associazione Italiana Editori, L'Associazione Nazionale Editoria Periodica Specializzata e SLC CGIL, FISTEL CISL, UILCOM UIL;

Sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori firmatarie del sopracitato contratto collettivo, al fine di acquisire dati sugli elementi di costo variabili e peculiari delle aziende adottanti il medesimo contratto;

Accertato che nell'ambito del suddetto contratto non sono stati stipulati accordi territoriali;

Decreta:

Art. 1.

Il costo medio orario del lavoro per i dipendenti delle aziende grafiche ed affini e delle aziende editoriali anche multimediali, riferito al mese di gennaio 2010, è determinato, a livello nazionale, nelle allegate tabelle, distintamente per operai e impiegati.

Le suddette tabelle fanno parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Il suddetto costo del lavoro è suscettibile di oscillazioni in relazione a:

a) benefici (contributivi, fiscali od altro) previsti da norme di legge di cui l'impresa usufruisce;

b) oneri scaturenti dall'applicazione di eventuali accordi integrativi aziendali (ticket, mensa, premi, indennità, ecc.);

c) oneri derivanti da interventi relativi a infrastrutture, attrezzature, macchinari, mezzi connessi all'applicazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 maggio 2010

Il Ministro: SACCONI

ALLEGATO I

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Direzione Generale della Tutella delle Condizioni di Lavoro - Div. IV

COSTO ORARIO DEL LAVORO PER I DIPENDENTI DELLE AZIENDE GRAFICHE ED AFFINI E DELLE AZIENDE EDITORIALI ANCHE MULTIMEDIALI - C.C.N.L. 28.3.2008

NAZIONALE — OPERAI — GENNAIO 2010

Livelli	B1S	B1	B2	B3	C1	C2	D1	D2	E
Minimi contr.li	1.308,44	1.269,38	1.189,32	1.104,04	1.019,41	899,64	814,36	740,80	650,97
Contingenza	530,40	530,40	528,03	525,47	523,01	519,63	517,35	515,40	512,87
Anzianità (tre scatti)	43,38	43,38	41,82	40,29	38,73	37,17	35,64	34,08	30,99
EDR confederale	10,33	10,33	10,33	10,33	10,33	10,33	10,33	10,33	10,33
Indennità di turno diurno (35% dei lavoratori) (a)	38,62	37,80	36,06	34,22	32,39	29,80	27,97	26,38	24,44
Indennità di turno notturno (5% dei lavoratori) (a)	23,90	23,40	22,33	21,18	20,05	18,45	17,31	16,33	15,13
TOTALE LORDO MENSILE	1.955,07	1.914,69	1.827,89	1.735,53	1.643,92	1.515,02	1.422,96	1.343,32	1.244,73
TOTALE LORDO ANNUO	23.460,84	22.976,28	21.934,68	20.826,36	19.727,04	18.180,24	17.075,52	16.119,84	14.936,76
B-Oneri aggiuntivi									
Festivita' retribuite (n.2)	150,39	147,28	140,61	133,50	126,46	116,54	109,46	103,33	95,75
Tredicesima mensilita'	2.255,85	2.209,26	2.109,10	2.002,53	1.896,83	1.748,10	1.641,88	1.549,98	1.436,23
TOTALE ONERI AGGIUNTIVI	2.406,24	2.356,54	2.249,71	2.136,03	2.023,29	1.864,64	1.751,34	1.653,31	1.531,98
Oneri previd. e ass.vi									
Inps (32,08%) (b)	8.298,16	8.126,77	7.758,35	7.366,34	6.977,51	6.430,40	6.039,66	5.701,63	5.283,17
Inail (3%)	776,01	759,98	725,53	688,87	652,51	601,35	564,81	533,19	494,06
ENIPG (art. 9)	25,87	25,33	24,18	22,96	21,75	20,04	18,83	17,77	16,47
TOTALE ONERI PREVID.LI E ASS.VI	9.100,04	8.912,08	8.508,06	8.078,17	7.651,77	7.051,79	6.623,30	6.252,59	5.793,70
Trattamento fine rapporto	1.916,08	1.876,51	1.791,44	1.700,92	1.611,14	1.484,81	1.394,58	1.316,53	1.219,91
Rivalutazione T.F.R. (2,224907%)	255,79	250,50	239,15	227,06	215,08	198,21	186,17	175,75	162,85
Fondo di Previdenza complementare (adesione al 30%) Art. 11	93,12	91,20	87,06	82,66	78,30	72,16	67,78	63,98	59,29
TOTALE COSTO ANNUO	37.232,11	36.463,11	34.810,10	33.051,20	31.306,62	28.851,85	27.098,69	25.582,00	23.704,49
COSTO ORARIO	23,22	22,74	21,71	20,62	19,53	18,00	16,90	15,96	14,79
INCIDENZA IRAP (3,9%)	0,88	0,87	0,83	0,79	0,74	0,69	0,64	0,61	0,56
INCIDENZA IRES (27,5% IRAP)	0,24	0,24	0,23	0,22	0,20	0,19	0,18	0,17	0,15
TOTALE COSTO ORARIO	24,34	23,85	22,77	21,63	20,47	18,88	17,72	16,74	15,50
TOTALE COSTO ORARIO (1)	24,61	24,10	23,01	21,86	20,70	19,08	17,92	16,92	15,68
TOTALE COSTO ORARIO (aziende centro-nord) (2)	23,95	23,45	22,39	21,24	20,12	18,54	17,38	16,42	15,20
TOTALE COSTO ORARIO (aziende centro-nord) (1) (2)	24,11	23,62	22,54	21,40	20,26	18,65	17,51	16,52	15,30
TOTALE COSTO ORARIO (aziende sud e isole) (2)	23,81	23,30	22,23	21,10	19,98	18,38	17,24	16,27	15,06
TOTALE COSTO ORARIO (aziende sud e isole) (1) (2)	23,95	23,44	22,36	21,22	20,08	18,48	17,33	16,34	15,12

ORARIO SETTIMANALE DI LAVORO ARTICOLATO SU SEI GIORNI	
Ore teoriche (40 ore x 52,2 settimane)	2088
Ore mediamente non lavorate	485
Ferie	180
Festività	73
Festività soppresse	27
Assemblee sindacali	10
Malattia, gravidanza, infortunio	104
Riduzione di orario	67
Diritto allo studio	4
Formazione professionale	8
Formazione, permessi R.L.S.(L.626/94)	12
Ore mediamente lavorate	1603

NOTE: a) L'indennità di turno non va considerata nel caso in cui l'articolazione dell'orario non preveda turnazioni

b) L'aliquota INPS riportata in tabella si riferisce alle imprese con più di 50 dipendenti

(1) Ai sensi della legge 266/2005, qualora in una regione si sia sforato il tetto della spesa sanitaria, l'aliquota IRAP è aumentata dello 0,92%.

(2) Per i lavoratori a cui viene applicata la legge 296/2006 e successive modificazioni e per il periodo e le quantità dovute.

ALLEGATO 2

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro - Div. IV

COSTO ORARIO DEL LAVORO PER I DIPENDENTI DELLE AZIENDE GRAFICHE ED AFFINI E DELLE AZIENDE EDITORIALI ANCHE MULTIMEDIALI - C.C.N.L. 28.3.2008

NAZIONALE				IMPIEGATI				GENNAIO 2010	
Livelli	Q	AS	A	B1S	B1	B2	B3	C1	C2
Minimi contr.li	1.618,31	1.610,49	1.359,87	1.308,44	1.269,38	1.189,32	1.104,04	1.019,41	899,64
Contingenza	539,99	539,99	533,19	530,40	530,40	528,03	525,47	523,01	519,63
Anzianità (tre scatti)	48,03	48,03	48,03	43,38	43,38	41,82	40,29	38,73	37,17
EDR confederale	10,33	10,33	10,33	10,33	10,33	10,33	10,33	10,33	10,33
Indennità di turno diurno (35% dei lavoratori) (a)	0,00	0,00	0,00	38,62	37,80	36,06	34,22	32,39	29,80
Indennità di turno notturno (5% dei lavoratori) (a)	0,00	0,00	0,00	23,90	23,40	22,33	21,18	20,05	18,45
TOTALE LORDO MENSILE	2.216,66	2.208,84	1.951,42	1.955,07	1.914,69	1.827,89	1.735,53	1.643,92	1.515,02
TOTALE LORDO ANNUO	26.599,92	26.506,08	23.417,04	23.460,84	22.976,28	21.934,68	20.826,36	19.727,04	18.180,24
B-Oneri aggiuntivi									
Festivita' retribuite (n.2)	170,51	169,91	150,11	150,39	147,28	140,61	133,50	126,46	137,73
Tredicesima mensilita'	2.557,68	2.548,66	2.251,64	2.255,85	2.209,26	2.109,10	2.002,53	1.896,83	1.748,10
TOTALE ONERI AGGIUNTIVI	2.728,19	2.718,57	2.401,75	2.406,24	2.356,54	2.249,71	2.136,03	2.023,29	1.885,83
Oneri previd. e ass.vi									
Inps (29,86%) (b)	8.757,38	8.726,48	7.709,49	7.723,91	7.564,38	7.221,46	6.856,57	6.494,65	5.991,73
Inail (0,4%)	117,31	116,90	103,28	103,47	101,33	96,74	91,85	87,00	80,26
ENIPG (art. 9)	29,33	29,22	25,82	25,87	25,33	24,18	22,96	21,75	20,07
TOTALE ONERI PREVID.LI E ASS.VI	8.904,02	8.872,60	7.838,59	7.853,25	7.691,04	7.342,38	6.971,38	6.603,40	6.092,06
Trattamento fine rapporto	2.172,45	2.164,79	1.912,50	1.916,08	1.876,51	1.791,44	1.700,92	1.611,14	1.486,38
Rivalutazione T.F.R. (2,224907%)	290,01	288,99	255,31	255,79	250,50	239,15	227,06	215,08	198,42
Fondo di Previdenza complementare (adesione al 30%) Art. 11	105,58	105,21	92,95	93,12	91,20	87,06	82,66	78,30	72,24
TOTALE COSTO ANNUO	40.800,17	40.656,24	35.918,14	35.985,32	35.242,07	33.644,42	31.944,41	30.258,25	27.915,17
COSTO ORARIO	25,45	25,36	22,40	22,45	21,98	20,99	19,92	18,87	17,41
INCIDENZA IRAP (3,9%)	0,99	0,98	0,87	0,87	0,85	0,81	0,77	0,73	0,68
INCIDENZA IRES (27,5% IRAP)	0,27	0,27	0,24	0,24	0,23	0,22	0,21	0,20	0,19
TOTALE COSTO ORARIO	26,71	26,61	23,51	23,56	23,06	22,02	20,90	19,80	18,28
TOTALE COSTO ORARIO (1)	27,01	26,92	23,76	23,83	23,32	22,28	21,14	20,02	18,47
TOTALE COSTO ORARIO (aziende centro-nord) (2)	26,29	26,20	23,13	23,18	22,69	21,67	20,54	19,46	17,95
TOTALE COSTO ORARIO (aziende centro-nord) (1) (2)	26,50	26,39	23,29	23,34	22,86	21,82	20,70	19,60	18,07
TOTALE COSTO ORARIO (aziende sud e isole) (2)	26,15	26,06	22,99	23,04	22,54	21,51	20,40	19,32	17,81
TOTALE COSTO ORARIO (aziende sud e isole) (1) (2)	26,32	26,23	23,11	23,18	22,68	21,64	20,52	19,42	17,89

ORARIO SETTIMANALE DI LAVORO ARTICOLATO SU SEI GIORNI	
Ore teoriche (40 ore x 52,2 settimane)	2088
Ore mediamente non lavorate	485
Ferie	180
Festività	73
Festività soppresse	27
Assemblee sindacali	10
Malattia, gravidanza, infortunio	104
Riduzione di orario	67
Diritto allo studio	4
Formazione professionale	8
Formazione, permessi R.L.S.(L.626/94)	12
Ore mediamente lavorate	1603

NOTE: a) L'indennità di turno non va considerata nel caso in cui l'articolazione dell'orario non preveda turnazioni

b) L'aliquota INPS riportata in tabella si riferisce alle imprese con più di 50 dipendenti

(1) Ai sensi della legge 266/2005, qualora in una regione si sia sforato il tetto della spesa sanitaria, l'aliquota IRAP è aumentata dello 0,92%.

(2) Per i lavoratori a cui viene applicata la legge 296/2006 e successive modificazioni e per il periodo e le quantità dovute.

10A06361

DECRETO 12 maggio 2010.

Nomina di un componente effettivo presso la commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro di Pavia.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PAVIA

Visto il titolo IV del libro secondo del codice di procedura civile così come sostituito dall'art. 1 della legge 11 agosto 1973, n. 533 concernente la disciplina delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie;

Visto il decreto del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Pavia n. 275 del 26 gennaio 1974 con cui è stata costituita la commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro prevista dal comma terzo dell'art. 410 del suddetto titolo IV;

Preso atto delle dimissioni rassegnate con nota in data 2 dicembre 2009 da Dolcini Carlo, membro effettivo della suddetta commissione in rappresentanza dei lavoratori su designazione della C.I.S.L.;

Vista la nota protocollo n. 60/10 del 4 maggio 2010 con la quale la C.I.S.L. unione sindacale territoriale di Pavia nomina quale componente effettivo, in sostituzione del dimissionario Dolcini Carlo, il sig. Pattarini Francesco;

Ritenuta la necessità di procedere alla sostituzione, al fine di reintegrare la composizione della suddetta commissione;

Decreta:

Il sig. Pattarini Francesco nato a Piacenza il 4 gennaio 1952, residente a Stranella, Frazione Orzoni 12/A è nominato membro effettivo in seno alla commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro di Pavia, in rappresentanza dei lavoratori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi del decreto Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, art. 35, quarto comma.

Pavia, 12 maggio 2010

Il dirigente: GARDINA

10A06106

DECRETO 17 maggio 2010.

Determinazione delle tariffe minime per le attività di facchinaggio nella provincia di Catanzaro.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI CATANZARO

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 342, con il quale vengono soppresse le commissioni provinciali per la disciplina dei lavori di facchinaggio di cui all'art. 3, legge n. 407/1955,

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 342, che prevede l'attribuzione alle Direzioni provinciali del lavoro (ex UPLMO) delle funzioni amministrative in materia di determinazione di tariffe minime per le operazioni di facchinaggio, in precedenza esercitate dalle predette commissioni provinciali;

Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Dir. Gen. Rapp. Lav. - Div. V n. 39/97 del 18 marzo 1997;

Sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro, della cooperazione e dei lavoratori di categoria, nella riunione tenutasi presso la Direzione provinciale del lavoro di Catanzaro il giorno 17 maggio 2010;

Ritenuto di dover provvedere in merito, tenendo conto dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati al 31 dicembre 2009 pari a 135,80, per un incremento in un anno di 1,0096 pari, in percentuale, al 0,96%;

Decreta:

Le tariffe minime per le operazioni di facchinaggio da valere in provincia di Catanzaro, che in allegato costituiscono parte integrante del presente atto, sono determinate per l'anno 2010.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti - per la successiva pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Catanzaro, 17 maggio 2010

Il direttore provinciale: TRAPUZZANO

ALLEGATO

TARIFFE MINIME PER LE OPERAZIONI DI FACCHINAGGIO DA APPLICARE IN PROVINCIA DI CATANZARO

Art.1

Con decorrenza dal 1 gennaio 2010 le tariffe minime per le operazioni di facchinaggio, nel territorio della provincia di Catanzaro, ai sensi dell'art.4 del D.P.R. 18.04.1994, n.342, sono stabilite per come segue:

Art.2

Tariffe per ogni 100 Kg. e/o a capo (carico o scarico) per la movimentazione di merci e/o bestiame effettuata con i mezzi dei facchini o delle loro Associazioni:

a) Cereali e derivati – concimi e mangimi:
cereali, sfarinati in genere, sementi in genere in sacco €. 0,68
concimi e mangimi in sacchi €. 0,68
farine da pane e pasta, comprensiva di distivaggio €. 0,96

b) Ferri e metalli:
macchine €. 0,86
rottami di ferro trafilati e lamiere in genere €. 0,86

c) Frutta e verdure:
frutta e verdura, in ceste o colli €. 0,73
frutta e verdura, alla rinfusa €. 1,09

d) Generi alimentari vari:
burro, olio, zucchero, formaggi, ecc. €. 0,91

e) Legnami da opera e da costruzione:
tavole, tondelli, travetti, travi e tronchi fino a 200 Kg. €. 0,91
travi e tronchi oltre i 200 Kg. €. 1,19
carico di tronchi e cimali in zone boschive o ripe €. 3,07

f) Materiale da costruzione:
laterizi e piastrelle in genere €. 1,01
marmi in blocco e piastre lavorate €. 1,09
materiale per rivestimento ed altro €. 1,01

g) Generi vari di monopolio:

tabacchi in cartoni, sale in cartoni €. 1,30
sale in sacchi €. 0,96

h) Operazioni varie:
movimento merci all'interno dei magazzini:
per ogni operazione effettuata €. 0,51

i) Bovini, equini, puledri, suini:
operazioni di carico/scarico di bovini ed equini:
al capo €. 5,18
carico €. 3,01
scarico €. 2,16
operazioni di carico/scarico di puledri e suini:
al capo €. 3,19
carico €. 1,59
scarico €. 1,59

l) Ovini e caprini:
operazioni di carico/scarico
al capo €. 2,05
carico €. 1,48
scarico €. 1,48

Qualora le operazioni vengano svolte con mezzi del committente, le tariffe saranno decurtate del 10%.

Per il carico e lo scarico oltre i 50 metri dal punto delle operazioni, si applicherà sulla tariffa base una maggiorazione del 20%.

Art.3

Facchinaggio - Paga oraria:

a) per tutte le operazioni di facchinaggio non menzionate nell'art.2 del presente tariffario €. 13,10

a1) attività preliminari e complementari al facchinaggio che si elencano a titolo esemplificativo: in sacco, legatura, accatastamento, disaccatastamento, pressatura, imballaggio, preparazione cartoni per confezioni, incelofanatura più sottovuoto, deposito colli e bagagli, scuoiatura €. 13,10

b) movimentazione ed operazioni di trasloco: movimentazione di mobili ed arredi in ambito di abitazioni private, uffici pubblici e privati, relativi ad attività di trasloco €. 15,94

Nel caso in cui le operazioni di facchinaggio, di cui al presente articolo, vengano effettuate con mezzi del committente le relative tariffe vengono così fissate:

- operazione di cui alla lettera a) €. 10,81
- operazioni di cui alla lettera a1) €. 10,81
- operazioni di cui alla lettera b) €. 13,67

Art.4

Maggiorazione tariffe:

a) lavoro notturno 45%
b) lavoro festivo 50%

Art.5

Le tariffe, per tutte le operazioni di facchinaggio che si svolgono in particolari condizioni di disagio ambientale o climatico (pioggia, neve, ambienti ad elevate temperature o ambienti frigoriferi, polveri, esalazioni etc), debbono essere maggiorate del 20%

Art.6

Decorrenza e durata. Il presente tariffario avrà validità e durata per l'anno 2010.

10A06591

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 5 maggio 2010.

Riconoscimento, alla prof.ssa Gemma Quixalos Melendres, delle qualifiche professionali abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI
E PER L'AUTORITÀ SCOLASTICA

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto del Presidente della Repubblica del 31 luglio 1996, n. 471; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto ministeriale del 9 febbraio 2005, n. 22; la circolare ministeriale del 21 marzo 2005, n. 39; il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206; il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17, il decreto ministeriale 26 marzo 2009, n. 37;

Vista l'istanza presentata ai sensi dell'art. 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisito in Paese appartenente all'Unione europea dalla prof.ssa Gemma Quixalos Melendres;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al titolo di formazione sotto indicato;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Considerato che, l'interessata ha conseguito, nella sessione del 29 maggio 2009, il certificato di conoscenza della lingua italiana - Livello C2 - CELI 5 DOC - presso il centro per la valutazione e la certificazione linguistica dell'Università per stranieri di Perugia;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente a quella per la quale l'interessata è qualificata nello Stato membro d'origine;

Rilevato, altresì, che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, nel Paese di provenienza al possesso di un titolo che attesta il compimento di una formazione a livello di insegnamento post-secondario di una durata minima di tre anni;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente a quella per la quale l'interessata è qualificata nello Stato membro d'origine;

Rilevato, altresì, che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, nel Paese di provenienza al possesso di un titolo che attesta il compimento di una formazione a livello di insegnamento post-secondario di una durata minima di tre anni;

Tenuto conto della valutazione espressa in sede di conferenza dei servizi nella seduta del 13 ottobre 2009, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, decreto legislativo n. 206/2007;

Visto il decreto direttoriale protocollo n. 11054 datato 29 ottobre 2009, che subordina al superamento di misure compensative, il riconoscimento del titolo di formazione professionale in argomento;

Vista la nota protocollo n. 4724, del 25 marzo 2010, con la quale l'Ufficio scolastico regionale per la Lombardia ha fatto conoscere l'esito favorevole del tirocinio di adattamento;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

Decreta:

1. Il titolo di formazione professionale: «Titulo Universitario official de Maestra - en la especialidad de Educación Infantil» rilasciato il 15 luglio 2001 dalla Universitat Ramon Llull - Facultat de psicologia i Ciéncies de l'Educació «Blanquerna» di Barcellona (Spagna), posseduto dalla cittadina spagnola Gemma Quixalos Melendres, nata a Barcellona (Spagna) il 27 giugno 1978, come integrato dalla misura compensativa di cui al decreto direttoriale citato in premessa, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole dell'infanzia.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 maggio 2010

Il direttore generale: DUTTO

10A06358

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 25 marzo 2010.

Misure tecniche riguardanti l'attività di finanziamento della progettazione degli interventi per la realizzazione di infrastrutture irrigue di interesse nazionale nelle aree sottoutilizzate.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 19, comma 5, del decreto-legge dell'8 febbraio 1995, n. 32, convertito in legge 7 aprile 1995, n. 104 che ha disposto che per le opere della gestione separata e per i progetti speciali di cui al comma 4, nonché per quelli trasferiti dal commissario liquidatore ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali provvede mediante un commissario *ad acta*;

Vista la delibera CIPE n. 41 del 14 giugno 2002 «Linee guida per il programma nazionale per l'approvvigionamento idrico in agricoltura e per lo sviluppo dell'irrigazione»;

Visto il decreto legislativo del 12 aprile 2006, n. 163, «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», e ss.mm.ii.;

Visto l'art. 3, comma 5-*quater*, della legge 20 dicembre 2008, n. 205, di conversione del decreto-legge del 3 novembre 2008, n. 171, recante «Misure urgenti per il rilancio competitivo nel settore agroalimentare»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 2009, n. 129, «Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;

Ritenuto che l'attività di finanziamento della progettazione per la migliore attuazione dei programmi di realizzazione di infrastrutture irrigue di interesse nazionale nelle aree sottoutilizzate debba essere adeguatamente regolata;

Visto il proprio decreto 26 gennaio 2010, n. 1423, con il quale, conformemente a quanto stabilito dal citato art. 3 legge n. 205/2008, sono state definite le modalità per il finanziamento della progettazione;

Considerato che il predetto decreto è stato oggetto di osservazioni da parte dell'Ufficio Centrale del Bilancio (U.C.B.) presso questo Ministero;

Ritenuto di adeguare il contenuto del provvedimento in questione alle osservazioni del predetto U.C.B, provvedendo contestualmente al ritiro del decreto ministeriale n. 1423/2010;

Decreta:

Art. 1.

Finalità e fondi utilizzabili

1. Il presente decreto — in conformità a quanto stabilito dall'art. 3, comma 5-*quater*, del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, inserito in sede di conversione in legge 30 dicembre 2008, n. 205 — disciplina le modalità di finanziamento delle progettazioni di infrastrutture irrigue di interesse nazionale nelle aree sottoutilizzate da parte del commissario *ad acta* di cui all'art. 19, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, e successive modificazioni.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il commissario *ad acta* utilizza:

a) in prima applicazione, le somme derivanti da economie di spesa realizzate sui fondi assegnatigli, quali accertate alla data di entrata in vigore della citata legge n. 205/2008;

b) successivamente, a cadenza annuale, le somme via via disponibili conseguenti alla chiusura degli interventi di competenza nonché alle economie derivanti dai ribassi d'asta delle gare di appalto espletate.

Art. 2.

Attività finanziabili

1. A valere sulle disponibilità di cui all'art. 1, comma 2, sono finanziabili l'esecuzione di indagini e rilievi necessari alla redazione dei progetti preliminari (nonché di quelle integrative eventualmente necessarie per la più compiuta redazione dei progetti di livello definitivo ed esecutivo) e la redazione di progetti di livello preliminare, definitivo, esecutivo, rispondenti alle disposizioni dell'art. 93 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni, nel limite dell'80% dei rispettivi costi effettivamente sostenuti.

2. I finanziamenti assentiti per la redazione dei progetti di diverso livello sono restituiti al bilancio dello Stato in eguale misura dal beneficiario all'atto del finanziamento dell'opera relativa, qualunque sia il soggetto finanziatore, mentre le somme utilizzate per indagini — ove non comprovino la fattibilità dell'intervento connesso — si intendono erogate a fondo perduto.

Art. 3.

Procedura di assegnazione

1. Allo scopo dell'ottimale individuazione delle attività da finanziare, il commissario *ad acta* adotta, nell'ordine, le seguenti fasi procedurali:

a) censimento delle esigenze;

b) valutazione tecnico-economica delle proposte;

c) concordamento con le regioni interessate sulla proposta commissariale di assegnazione dei finanziamenti;

d) definizione dell'elenco delle assegnazioni.

2. Entro quindici giorni dalla data della registrazione del presente decreto, il commissario *ad acta* dispone il censimento delle esigenze mediante comunicazione, accompagnata da una scheda predisposta dallo stesso commissario, trasmessa a tutti i soggetti interessati e alle

strutture competenti per materia delle Regioni; la comunicazione può essere disposta anche a mezzo telefax ovvero per posta elettronica.

3. Entro quaranta giorni dalla ricezione della comunicazione, le Regioni trasmettono, previa positiva verifica della compatibilità delle istanze ai propri strumenti programmatori, la scheda di cui al comma 2, che dovrà contenere tutti gli elementi utili per la valutazione delle segnalazioni.

4. La valutazione tecnico-economica delle segnalazioni pervenute è operata dal commissario *ad acta* tenendo conto delle priorità già indicate negli strumenti programmatori sia di livello nazionale che regionale; del grado di conformità al contenuto della deliberazione CIPE 14 giugno 2002, n. 41, recante le «Linee guida per il programma nazionale per l'approvvigionamento idrico in agricoltura e per lo sviluppo dell'irrigazione»; della rilevanza tecnica, economica ed ambientale della proposta, anche in relazione all'entità dei benefici derivanti dall'infrastruttura segnalata ed ai tempi di conseguimento degli stessi; del livello di progettazione interessato, di valore decrescente a partire da quello esecutivo al preliminare; della dimostrata capacità del soggetto segnalante di rispetto dei tempi previsti nell'utilizzo di precedenti finanziamenti assegnati dal commissario *ad acta*.

5. Il commissario *ad acta*, conclusa la valutazione di cui al comma 3 comunica alle Regioni, ciascuna per la propria competenza, l'esito della stessa, congiuntamente ad una relazione nella quale si riportano, a fronte delle segnalazioni pervenute, le motivazioni e l'esito della valutazione; su tale esito le Regioni esprimono il proprio parere entro 20 giorni dalla ricezione della suddetta comunicazione. Decorso tale termine si considera acquisito il parere favorevole.

6. La proposta di assegnazione è trasmessa dal commissario al Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità per le valutazioni di propria competenza, che vengono rese entro 15 giorni dalla sua ricezione.

7. L'elenco delle assegnazioni, unitario o frazionato in relazione ai tempi di espletamento delle procedure di concordamento con le Regioni, è definito con decreto del commissario *ad acta* — seguito dall'assunzione del relativo impegno di spesa, comprensivo di una somma pari all'1,5% dell'importo finanziato per attività di assistenza tecnica e monitoraggio, gestita direttamente dal commissario — entro il termine di trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al precedente comma 6.

Art. 4.

Convenzione di finanziamento

1. Entro trenta giorni dalla data del decreto di cui all'art. 3, comma 7, il commissario *ad acta* trasmette ai soggetti assegnatari lo schema di convenzione di finanziamento, affinché essi — nel rispetto delle proprie norme ordinamentali — adottino i provvedimenti necessari alla formale stipula della stessa, che dovrà avvenire entro il termine massimo di trenta giorni dalla ricezione del predetto schema.

2. Nella predisposizione dello schema tipo di convenzione, il commissario *ad acta* individuerà esplicitamente i seguenti obblighi per il soggetto beneficiario, a pena di revoca del finanziamento:

a) rigoroso rispetto delle procedure previste dal decreto legislativo n. 163/2006 e ss.mm.ii, sia per l'affidamento dei lavori di indagini di campo che per gli incarichi di progettazione di vario livello;

b) impegno alla restituzione del finanziamento ricevuto, allorquando saranno nella disponibilità del beneficiario adeguati importi relativi al finanziamento dell'opera progettata, qualunque ne sia la fonte, con previsione di recupero diretto per quanto di ragione in caso di finanziamento assentito dallo stesso commissario *ad acta*;

c) designazione di un tecnico, appartenente alla struttura del soggetto beneficiario, di adeguato livello professionale, come responsabile della corretta e tempestiva esecuzione delle attività finanziate;

d) assoggettamento e massima collaborazione alle azioni di monitoraggio poste in essere dalla struttura commissariale;

e) inserimento, negli atti di affidamento per la progettazione, dell'impegno dell'affidatario ad apportare modifiche al progetto eventualmente prescritte dal commissario *ad acta*, sia nel corso delle azioni di monitoraggio che dell'esame finale degli elaborati comunque nei limiti della realizzabilità finanziaria dell'intervento.

3. Le convenzioni dovranno altresì prevedere il cronoprogramma delle attività finanziate e l'erogazione del finanziamento mediante una prima anticipazione del 20% del finanziamento originario entro trenta giorni dalla stipula della convenzione; una seconda erogazione fino alla concorrenza del 40% dell'importo derivante dall'affidamento dopo il riscontro dell'avvenuto impiego del 90% della prima anticipazione; una terza erogazione pari al 40% dell'importo derivante dall'affidamento all'atto della presentazione degli elaborati previsti in convenzione; il saldo dell'importo derivante dall'affidamento sarà erogato all'atto della definitiva approvazione degli elaborati stessi da parte del commissario *ad acta*.

Art. 5.

Monitoraggio delle attività finanziate

1. Il commissario *ad acta*, anche utilizzando le somme appositamente previste dall'art. 3, comma 7, effettua azioni di assistenza tecnica e di monitoraggio delle attività finanziate. Sui risultati del monitoraggio, nonché sulla più generale attuazione di quanto previsto dal presente decreto, il commissario *ad acta* trasmette, decorso un anno dallo stesso decreto, apposita relazione al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 6.

Decreto ministeriale 26 gennaio 2010 n. 1423

1. Il decreto del Ministro 26 gennaio 2010, n. 1423 in precedenza citato, è ritirato.

Il presente decreto sarà inviato all'Organo di controllo per la relativa registrazione.

Roma, 25 marzo 2010

Il Ministro: ZAIA

10A06399

DECRETO 26 marzo 2010.

Variazione di denominazione di una varietà di peperone iscritta al registro delle varietà di specie ortive.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE,
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI SERVIZI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto l'art. 17-*bis*, terzo comma, del regolamento di esecuzione della citata legge n. 1096/1971, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e da ultimo modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, che disciplina l'uso di denominazioni di varietà già iscritte al registro nazionale;

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica ed integra la citata legge n. 1096/71, ed in particolare gli articoli 4 e 5 che prevedono la suddivisione dei registri di varietà di specie di piante ortive e la loro istituzione obbligatoria;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1976, che istituisce i registri delle varietà di specie di piante ortive;

Visto il decreto ministeriale n. 1832 del 2 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 19 aprile 2008, con il quale è stata iscritta nel relativo registro la varietà di peperone denominata «Camelot»;

Considerato che la denominazione «Camelot» era già stata usata per identificare un'altra varietà della stessa specie precedentemente iscritta al catalogo comunitario e cancellata dallo stesso da meno di dieci anni;

Vista la nota n. 28014 del 27 novembre 2009, con la quale il rappresentante legale della società responsabile della conservazione in purezza della varietà stessa, ha chiesto la modifica della denominazione da «Camelot» a «Durendal»;

Considerato che il controllo effettuato sulla nuova denominazione proposta ha dato esito positivo;

Ritenuto che non sussistono motivi ostativi all'accoglimento delle proposte sopramenzionate;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16 comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 2009, n. 129, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Decreta:

Articolo unico

La denominazione della varietà di peperone, iscritta con decreto ministeriale n. 1832 del 2 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 19 aprile 2008, è modificata come indicato nella tabella sotto riportata:

Codice SIAN	Specie	Attuale denominazione	Nuova denominazione
2848	Peperone	Camelot	Durendal

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 marzo 2010

Il direttore generale: BLASI

AVVERTENZA:

il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

10A06027

DECRETO 20 aprile 2010.

Iscrizione di varietà di mais al relativo registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE,
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI SERVIZI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 2009, n. 129, concernente il Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 1572 del 19 febbraio 2010, registrato alla Corte dei conti, recante individuazione degli Uffici dirigenziali di livello non generale;

Vista la nota della Semfor Srl, con la quale si comunica la nuova denominazione Altier;

Considerato che la Commissione Sementi di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/71, nella riunione del 17 dicembre 2008 ha espresso parere favorevole all'iscrizione, nel relativo registro, della varietà di mais indicata nel dispositivo;

Considerata conclusa la verifica della denominazione proposta in seguito alla pubblicazione sul Bollettino delle varietà vegetali n. 3/2009 effettuata per consentire il controllo della stessa;

Ritenuto di accogliere la proposta sopra menzionata;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, le sotto elencate varietà, le cui descrizioni e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:

MAIS

Codice	Denominazione	Classe FAO	Tipo di ibrido	Responsabile della conservazione in purezza
12260	Castelli CS	200	HS	Caussade Semences - Francia
12050	LG30533	500	HS	Limagrain Italia S.p.A. – Corte de' Cortesi (CR) e Limagrain Verneuil Holding S.A. – Francia
12155	Chimerico	500	HS	Syngenta Seeds S.A.S. - Francia

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 aprile 2010

Il direttore generale: BLASI

AVVERTENZA:

il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

10A06026

DECRETO 30 aprile 2010.

Iscrizione di varietà di girasole al relativo registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COMPETITIVITÀ PER LO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Considerato che, la Commissione sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/71, nella riunione del 24 febbraio 2010, ha espresso parere favorevole all'iscrizione nel relativo registro, delle varietà di specie agraria indicate nel presente decreto;

Considerato che, per le stesse varietà era stata temporaneamente sospesa l'iscrizione per la verifica delle denominazioni;

Viste le richieste di variazione di denominazione, avanzate dai responsabili della conservazione in purezza delle varietà in questione, da «Maya» a «Ancilla», «RA1001753» a «Sellor», da «RA1005193» a «Tarlac CL», da «RA1005665» a «Mooglli CL», da «OKN8152» a «Oryx»;

Considerato concluso l'esame delle denominazioni proposte;

Ritenuto che non sussistano motivi ostativi all'accoglimento delle proposte sopra menzionate;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 2009, n. 129, concernente il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 1572 del 19 febbraio 2010, registrato alla Corte dei conti, recante individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale;

Decreta:

Articolo unico

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione

medesima, le sotto elencate varietà di specie agraria, le cui descrizioni e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:

Girasole

Codice SIAN	Varietà	Tipo	Responsabile della conservazione in purezza
11914	Ancilla	HS	Agroservice S.p.A. - San Severino Marche (MC)
12178	Sellor	HS	RAGT 2N s.a.s. - F -
12336	Tarlac CL	HS	RAGT 2N s.a.s. - F -
12335	Moogli CL	HS	RAGT 2N s.a.s. - F -
12180	Oryx	HS	De Sangosse s.a. - F -

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 aprile 2010

Il direttore generale: BLASI

AVVERTENZA:

il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

10A06029

DECRETO 5 maggio 2010.

Autorizzazione all'organismo denominato «Suolo e Salute Srl», ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Limone Interdonato Messina», registrata in ambito Unione europea.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA VIGILANZA PER LA QUALITÀ
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il decreto 5 ottobre 2007 relativo alla autorizzazione all'organismo denominato «Suolo e Salute Srl» ad effettuare i controlli sulla denominazione «Limone Interdonato Messina» protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto 3 novembre 2006;

Visto il regolamento (CE) n. 1081 della Commissione dell'11 novembre 2009 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della indicazione geografica protetta «Limone Interdonato Messina»;

Considerato che l'organismo denominato «Suolo e Salute Srl», ha adeguato il piano già predisposto per il controllo della denominazione «Limone Interdonato Messina» apportando le modifiche rese necessarie dalla registrazione a livello europeo come indicazione geografica protetta mediante il già citato regolamento (CE) n. 1081 dell'11 novembre 2009;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui agli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006 spettano al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in quanto autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le Regioni;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si è avvalso del Gruppo tecnico di valutazione;

Visto il parere favorevole espresso dal citato Gruppo tecnico di valutazione nella seduta del 30 marzo 2010;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione concessa con decreto 5 ottobre 2007, all'organismo denominato «Suolo e Salute Srl» con sede in Fano, via Paolo Borsellino n. 12/B, ad effettuare i controlli sulla denominazione protetta transitoriamente a livello nazionale «Limone Interdonato Messina» è da considerarsi riferita alla indicazione geografica protetta «Limone Interdonato Messina», registrata in ambito europeo con regolamento (CE) n. 1081 dell'11 novembre 2009.

Art. 2.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 decorre dalla data di emanazione del presente decreto.

Alla scadenza del terzo anno di autorizzazione, il soggetto legittimato ai sensi dell'art. 14, comma 8 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovrà comunicare all'Autorità nazionale competente, l'intenzione di confermare l'organismo denominato «Suolo e Salute Srl» o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell'elenco di cui all'art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo denominato «Suolo e Salute» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni supplementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 maggio 2010

Il direttore generale: LA TORRE

10A06025

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 11 maggio 2010.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale «Iressa» (gefitinib), autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea. (Determinazione/C n. 377/2010**).**

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale «Iressa» (gefitinib), autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea con la decisione del 24 giugno 2009 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri: EU/1/09/526/001 250 mg compresse rivestite con film - uso orale - blister (PVC/AL) - 3x10 compresse.

Titolare A.I.C.: Astrazeneca AB.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 luglio 2008, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro visti semplici, foglio n. 803 in data 18 luglio 2008, con il quale viene nominato il prof. Guido Rasi Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto il regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 29 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la domanda con la quale la ditta Astrazeneca AB ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 14 aprile 2010;

Vista la deliberazione n. 12 del 28 aprile 2010 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del Direttore generale;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale Iressa debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Determina:

Art. 1.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

Alla specialità medicinale IRESSA (gefitinib) nelle confezioni indicate vengono attribuiti i seguenti numeri di identificazione nazionale:

Confezione: 250 mg compresse rivestite con film - uso orale - blister (PVC/AL) - 3x10 compresse n. 039260017/E (in base 10), 15G3VK (in base 32).

Indicazioni terapeutiche: Iressa è indicato nel trattamento di pazienti adulti con carcinoma polmonare non a piccole cellule (NSCLC) localmente avanzato o metastatico con mutazione attivante l'EGFR-TK.

Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale Iressa (gefitinib) è classificata come segue:

confezione: 250 mg compresse rivestite con film - uso orale - blister (PVC/AL) - 3x10 compresse n. 039260017/E (in base 10), 15G3VK (in base 32);

classe di rimborsabilità: «H»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): € 2427,00;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 4005,52;

validità del contratto: 24 mesi.

Ai fini delle prescrizioni a carico del Servizio sanitario nazionale, i centri utilizzatori dovranno compilare la scheda raccolta dati informatizzata di arruolamento che indica i pazienti eleggibili e la scheda di follow-up e applicare le condizioni negoziali secondo le indicazioni pubblicate sul sito http://monitoraggio-farmaci.agenziafarmaco.it, categoria antineoplastici, che costituiscono parte integrante della presente determinazione.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Iressa (gefitinib) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - oncologo, internista (RNRL).

Art. 4.

Farmacovigilanza

Il presente medicinale è inserito nell'elenco dei farmaci sottoposti a monitoraggio intensivo delle sospette reazioni avverse di cui al decreto del 21 novembre 2003 (*Gazzetta Ufficiale* 1° dicembre 2003) e successivi aggiornamenti; al termine della fase di monitoraggio intensivo vi sarà la rimozione del medicinale dal suddetto elenco.

Art. 5.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 11 maggio 2010

Il direttore generale: RASI

10A06359

DETERMINAZIONE 19 maggio 2010.

Riclassificazione del medicinale «Thyrogen» (tireotropina alfa), ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determinazione/C n. 379/2010).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 agosto 2008, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro visti semplici, foglio n. 803 in data 16 luglio 2008, con cui il prof. Guido Rasi è stato nominato Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Visto il decreto con il quale la società Genzyme Europe B.V. è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale Thyrogen;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la riclassificazione della confezione da 2 flaconcini in vetro uso IM da 0,9 mg polvere per soluzione iniettabile;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica del 10/11 novembre 2009;

Vista la deliberazione n. 21 in data 25 novembre 2009 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del Direttore generale;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica del 27/28 aprile 2010;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale THYROGEN (tireotropina alfa) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione: 0,9 mg polvere per soluzione iniettabile 2 flaconcini in vetro uso IM - A.I.C. n. 034716023/E (in base 10), 113GCR (in base 32).

Classe di rimborsabilità «H».

Prezzo ex factory (iva esclusa), € 720,46.

Prezzo al pubblico (iva inclusa), € 1189,05.

Validità del contratto: 24 mesi.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale THYROGEN (tireotropina alfa) è la seguente:

medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti in endocrinologia e medicina nucleare (RNRL).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 19 maggio 2010

Il direttore generale: RASI

10A06563

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di *exequatur*

In data 3 maggio 2010, il Ministro degli affari esteri ha concesso l'*exequatur* al sig. Ettore Eduardo Alfano, Console onorario della Giamaica in Roma.

In data 3 maggio 2010, il Ministro degli affari esteri ha concesso l'*exequatur* al sig. Massimo Baggi, Console generale della Confederazione Svizzera in Milano.

In data 3 maggio 2010, il Ministro degli affari esteri ha concesso l'*exequatur* alla sig.ra Elena Fernandez Affricano, Console onorario della Repubblica Francese in Livorno.

In data 29 aprile 2010 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'*exequatur* al sig. Gian Carlo Di Martino, Console generale della Repubblica Bolivariana del Venezuela in Milano.

10A06034

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Annullamento di alcuni biglietti delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea

I biglietti delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea di seguito indicati vengono annullati perché smarriti e non daranno diritto al possessore di reclamare l'eventuale premio:

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "MAGICO NATALE"

blocchetto numero	biglietti dal	al
506590	000	014
522830	000	014
522831	000	014
540630	000	014
573919	000	014
1684467	000	014

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "IL TESORO DEL FARAONE"

blocchetto numero	biglietti dal	al
2092518	000	029
2092519	000	029
2212243	000	029
2265136	000	029
3307831	000	029
3307832	000	029
3321024	000	029
3325979	000	029
3326376	000	029
3326377	000	029

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "MEGAMILIARDARIO"

blocchetto numero	biglietti dal	al
1204749	000	029
1204750	000	029
1217774	000	029
1217775	000	029
1260062	000	029
1304560	000	029
1304595	000	029
9137579	000	029
9137595	000	029
9137610	000	029
9137612	000	029
9455894	000	029
9455895	000	029
9485448	000	029

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "MILIARDARIO"

blocchetto numero	biglietti dal	al
2041804	000	059
5207903	000	059
5233200	000	059

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
"COLPO VINCENTE"

blocchetto	**biglietti**	
numero	**dal**	**al**
6698131	000	029
6708694	000	029

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
"PRENDI TUTTO"

blocchetto	**biglietti**	
numero	**dal**	**al**
4004732	000	059

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
"TURISTA PER SEMPRE"

blocchetto	**biglietti**	
numero	**dal**	**al**
1483381	000	059
1483382	000	059
1483383	000	059
1580363	000	059

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
"BOWLING"

blocchetto	**biglietti**	
numero	**dal**	**al**
96198	000	059

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
"CACCIA AI TESORI"

blocchetto	**biglietti**	
numero	**dal**	**al**
501889	000	099

10A06390

Annullamento di taluni biglietti delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea

I biglietti delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea di seguito indicati vengono annullati perchè oggetto di furto e non daranno diritto al possessore di reclamare l'eventuale premio:

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "IL TESORO DEL FARAONE"

blocchetto	biglietti	
numero	dal	al
3427282	000	029
3427283	000	029
3429385	000	029
3429386	000	029
3429387	000	029
3435782	000	029

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "SBANCA TUTTO"

blocchetto	biglietti	
numero	dal	al
506747	000	029
506748	000	029
545842	000	029
545843	000	029

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "MEGAMILIARDARIO"

blocchetto	biglietti	
numero	dal	al
1615855	000	029
1615856	000	029
1626388	000	029
1626389	000	029
1626394	000	029
1630210	000	029
1630211	000	029

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "MAGICO NATALE"

blocchetto	biglietti	
numero	dal	al
1740132	000	014
1740133	000	014
1740134	000	014
1740135	000	014
1740137	000	014

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "MILIARDARIO"

blocchetto	**biglietti**	
numero	**dal**	**al**
6134519	000	059
6134520	000	059
6134521	000	059
6134522	000	059
6134537	000	059
6134538	000	059
6134539	000	059
6134540	000	059
6134541	000	059
6134542	000	059
6148998	000	059
6148999	000	059
6149000	000	059
6179195	000	059
6179196	000	059
6179197	000	059
6179198	000	059

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "TURISTA PER SEMPRE"

blocchetto	**biglietti**	
numero	**dal**	**al**
2697007	000	059
2697008	000	059
2705205	000	059
2705206	000	059
2705207	000	059
2717711	000	059
2717712	000	059
2717713	000	059
2717714	000	059
2717715	000	059
2717716	000	059
2717717	000	059

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "AFFARI TUOI"

blocchetto	**biglietti**	
numero	**dal**	**al**
2451362	000	099

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
"PRENDI TUTTO"

blocchetto	**biglietti**	
numero	**dal**	**al**
5256089	000	059
5256090	000	059
5256091	000	059
5263359	000	059
5263360	000	059
5265270	000	059

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
"CACCIA AI TESORI"

blocchetto	**biglietti**	
numero	**dal**	**al**
572756	000	099
576532	000	099
580144	000	099

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
"QUADRIFOGLIO D'ORO"

blocchetto	**biglietti**	
numero	**dal**	**al**
370024	000	149
370025	000	149

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
"NUOVO FAI SCOPA"

blocchetto	**biglietti**	
numero	**dal**	**al**
1207898	000	149
1208525	000	149

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
"MONOPOLY"

blocchetto	**biglietti**	
numero	**dal**	**al**
107149	000	099

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
"BOWLING"

blocchetto	**biglietti**	
numero	**dal**	**al**
275074	000	149

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
"SETTE E MEZZO"

blocchetto	**biglietti**	
numero	**dal**	**al**
6151711	000	299
6153241	000	299

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
"UN MARE DI FORTUNA"

blocchetto	**biglietti**	
numero	**dal**	**al**
727830	000	299

10A06594

MINISTERO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E L'INNOVAZIONE

Nomina del presidente dell'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione

Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione e l'innovazione del 13 maggio 2010 è stato nominato presidente dell'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione il sig. Davide Giacalone.

Per la consultazione del decreto si potrà accedere al sito www.aginnovazione.gov.it.

10A06593

DIGITPA

Attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 39 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 2009: «Codici identificativi delle chiavi pubbliche relative alle coppie di chiavi utilizzate per la sottoscrizione dell'Elenco pubblico dei certificatori accreditati per la firma digitale» e del decreto 24 luglio 2009: «Modifica dell'allegato al decreto del Ministro dell'interno, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per l'innovazione e le tecnologie del 9 dicembre 2004, recante: "Regole tecniche e di sicurezza relative alle tecnologie e ai materiali utilizzati per la produzione della Carta nazionale dei servizi"».

L'art. 29, comma 6, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale, stabilisce che DigitPA è preposto alla tenuta dell'elenco pubblico dei certificatori accreditati per la firma digitale.

Le modalità che disciplinano la tenuta di detto elenco sono contenute nell'art. 39 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 2009, recante «Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme digitali e validazione temporale dei documenti informatici.» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 129, del 6 giugno 2009.

Il decreto 9 dicembre 2004, recante: «Regole tecniche e di sicurezza relative alle tecnologie e ai materiali utilizzati per la produzione della Carta nazionale dei servizi» stabilisce che DigitPA è preposto alla tenuta dell'elenco pubblico dei certificatori accreditati per la firma digitale che emettono certificati di autenticazione per la Carta nazionale dei servizi.

In attuazione delle norme sopra richiamate, con il presente avviso, questo Ente provvede alla pubblicazione dei codici identificativi relativi alle chiavi pubbliche delle coppie di chiavi utilizzate indistintamente per la sottoscrizione di detti elenchi a cura dell'Ufficio Sicurezza di DigitPA.

I codici di cui trattasi, costituiti dall'impronta del certificato delle suddette chiavi pubbliche, generate impiegando ambedue le funzioni di hash RIPEMD-160 e SHA-1, sono i seguenti:

Per il certificato con seriale 76 DC E0 9A BD B3 5F 4C 83 F6 E2 F1 F6 D0 DB EC:

a) 85BC 0DC1 841F 50A5 7130 64CE 0816 2B76 8B1D AF6B, ottenuto utilizzando l'algoritmo ISO/IEC 10118-3: 1998 Dedicated Hash-Function 1, corrispondente alla funzione RIPEMD-160;

b) 6664 799C 0483 E62F A7C3 4715 6835 797D DCA4 C9EE, ottenuto utilizzando l'algoritmo ISO/IEC 10118-3: 1998 Dedicated Hash-Function 3, corrispondente alla funzione SHA-1.

Per il certificato con seriale 35 D9 75 94 D1 B6 75 4D B6 36 42 CB B5 EA CF CF:

a) 9C0D 1080 CABE DB5A 6D0F 1114 8FEB 754A E4F2 8AE2, ottenuto utilizzando l'algoritmo ISO/IEC 10118-3: 1998 Dedicated Hash-Function 1, corrispondente alla funzione RIPEMD-160;

b) 20EA 4FB8 3593 DB5C 4407 A538 C920 EBC3 C5B1 559C, ottenuto utilizzando l'algoritmo ISO/IEC 10118-3: 1998 Dedicated Hash-Function 3, corrispondente alla funzione SHA-1.

I certificati sono verificabili con il certificato con seriale 06 CD 1C 0F DB DF 8F 4A 92 DD 88 6F 0C DF 91 45:

a) A2F2 B9E8 FAA2 6F89 044B 2EE6 0CD3 2187 12D9 44B3, ottenuto utilizzando l'algoritmo ISO/IEC 10118-3: 1998 Dedicated Hash-Function 1, corrispondente alla funzione RIPEMD-160;

b) CDC2 6A31 B1C8 D0A7 846F 5108 5354 AA3B 931B 1055, ottenuto utilizzando l'algoritmo ISO/IEC 10118-3: 1998 Dedicated Hash-Function 3, corrispondente alla funzione SHA-1.

Il presente avviso, dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sostituisce l'avviso 23 luglio 2009 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 179 del 4 agosto 2009.

Roma, 20 maggio 2010

Il commissario: PISTELLA

10A06592

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Locoidon»

Estratto determinazione AIC/N/V n. 1085 del 5 maggio 2010

Titolare AIC: ASTELLAS PHARMA S.P.A. con sede legale e domicilio fiscale in Via Delle Industrie, 1, 20061 - Carugate - Milano - Codice Fiscale 04754860155

Medicinale: **LOCOIDON**

Variazione AIC: Nuovo produttore principio attivo/intermedio/ materiale di partenza (aggiunta/sostituzione) senza CEP

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicato:

E' autorizzata la modifica relativa all'aggiunta dei seguenti produttori del P.A. Idrocortisone 17-butirrato, in possesso di DMF:

da	a
Module 3.2.S.2.1. Manufacturer(s) (version February 2004) Hydrocortisone Butyrate is manufactured by the following manufacturer: Pfizer – USA Manufacturing site: Pharmacia & Upjohn 7000 Portage Road Kalamazoo, Michigan 49001-0199 U.S.A.	Module 3.2.S.2.1. Manufacturer(s) (version March 2009) Hydrocortisone Butyrate is manufactured by the following manufacturers: 1. Pfizer – USA Manufacturing site: Pharmacia & Upjohn 7000 Portage Road Kalamazoo, Michigan 49001-0199 U.S.A. 2. CRYSTAL PHARMA, S.A.U. – SPAIN The manufacturing facilities are located at: Parque Technológico de Boecillo Parcela 105 47151 Boecillo (Valladolid) Spain 3. NEWCHEM S.p.A – Italy The manufacturing facilities are located at: Via Roveggia, 47 37136 Verona (VR) Italy

<table>
<tr><th>da</th><th>a</th></tr>
<tr><td>Module 3.2.S.4.1 Specification
(version February 2004)

Hydrocortisone butyrate USP

Hydrocortisone butyrate (micronized) complies with the valid monograph of the United States Pharmacopeia (USP).

Note: USP spec for related substances is:
- Each (*) : nmt 1.0 %
- Total: nmt 2.0 %

(*) known or unknown

Residual solvent:
Methanol: nmt 0.1 %</td><td>Module 3.2.S.4.1 Specification
(version March 2009)
Hydrocortisone butyrate USP

Hydrocortisone butyrate (micronized) complies with the valid monograph of the United States Pharmacopeia (USP). With exception of the specifications for the related substances. The applied specifications for the related substances are given below:
Parameter — Specification
Related substances
- Each known (*) — Nmt 1.0 %
- Each unknown — Nmt 0.1 %
- Total — Nmt 2.0 %

(*) Known related substances are: Hydrocortisone, Hydrocortisone-21-Butyrate, Hydrocortisone-3-methyl enol ether 17-Butyrate, Hydrocortisone-17-21-methyl-ortho butyrate, 6β hydroxy analogue, Isomer 6β hydroxy analogue, Prednisolone 17 Butyrate

Residual solvents

- Acetone — Nmt 5000 ppm (**)
- Methanol — Nmt 3000 ppm
- Tetrahydrofuran — Nmt 720 ppm (**)
- Heptane — Nmt 5000 ppm (**)
- Dichloromethane — Nmt 600 ppm (**)
- Ethylacetate — Nmt 5000 ppm (**)

(**) if tested</td></tr>
</table>

da	a
Module 3.2.S.4.2 Analytical Method (version February 2004) Method 100504_ANA describes the determination of the particle size and the residual solvent method (*). (*) GC method of Pfizer is used for the determination of residual solvent.	Module 3.2.S.4.2 Analytical Method (version March 2009) Module 3.2.S.4.2 describes the determination of the particle size(*) and the residual solvent method (**). (*) description of particle size method is not changed. (**) Summary of GC method used by Pfizer, Crystal Pharma and NEWCHEM is included. For more detail reference is made to the ASMF of the applicable manufacturer.

relativamente alle confezioni sottoelencate:
AIC N. 023325018 - "0,1% unguento" tubo 30 g
AIC N. 023325020 - "0,1 % crema idrofila" tubo 30 g
AIC N. 023325044 - "0,1% soluzione cutanea" flacone 30 ml
AIC N. 023325057 - "0,1% crema" tubo 30 g
AIC N. 023325083 - "0,1% emulsione cutanea" flacone 30 ml

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

10A06531

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Muscoril»

Estratto determinazione UVA/N/V n. 1083 del 5 maggio 2010

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: MUSCORIL, anche nella forma e confezione: «8 mg compresse orodispersibili» 10 compresse, con le specificazioni di seguito indicate, a condizione che siano efficaci alla data di entrata in vigore della presente determinazione:

Titolare AIC: Sanofi-Aventis S.p.A. con sede legale e domicilio fiscale in Milano, Viale Luigi Bodio n. 37/B, 20158 - Codice Fiscale 00832400154.

Confezione: «8 mg compresse orodispersibili» 10 compresse - A.I.C. n. 015896095 (in base 10), 0H53JZ (in base 32).

Forma farmaceutica: Compressa orodispersibile.

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore del principio attivo: Indena S.p.A. stabilimento sito in Settala, Milano, Via Don Minzoni n. 6.

Produttore del prodotto finito: Sanofi Aventis SA stabilimento sito in Alcorcon (Spagna), Avda De Leganes 62 (fabbricazione, controllo, confezionamento e rilascio dei lotti).

Composizione: Una compressa orodispersibile contiene:

principio attivo: Tiocolchicoside 8 mg;

eccipienti: Crospovidone 19 mg; Aspartame 7,6 mg; Mannitolo 152,55 mg; Magnesio stearato 2,85 mg.

Indicazioni terapeutiche: Esiti spastici di emiparesi, malattia di Parkinson e parkinsonismo da medicamenti, con particolare riguardo alla sindrome neurodislettica.

Lombo-sciatalgie acute e croniche, nevralgie cervico-brachiali, torcicolli ostinati, sindromi dolorose post-traumatiche e post-operatorie.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: A.I.C. n. 015896095 - «8 mg compresse orodispersibili»10 compresse.

Classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: A.I.C. n. 015896095 - «8 mg compresse orodispersibili» 10 compresse - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A06530

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Scabiacid»

Estratto determinazione UVA/N/V n. 1113 del 10 maggio 2010

Descrizione del medicinale e attribuzione n. AIC.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: SCABIACID, anche nella forma e confezione: «5 % crema» 1 tubo da 60 g, con le specificazioni di seguito indicate, a condizione che siano efficaci alla data di entrata in vigore della presente determinazione.

Titolare AIC: Valetudo S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Presezzo - Bergamo, Via Ghiaie n. 6, 24030 - Codice Fiscale 00978150167.

Confezione: «5 % crema» 1 tubo da 60 g - A.I.C. n. 036290031 (in base 10), 12MHHH (in base 32).

Forma farmaceutica: Crema.

Validità prodotto integro: due anni dalla data di fabbricazione.

Produttore del principio attivo: DR. Reddy's Laboratories (EU) Limited, stabilimento sito in Steanard Lane - Mirfield, WF148HZ West Yorkshire - UK.

Produttore del prodotto finito: SOFAR S.p.A. stabilimento sito in Trezzano Rosa (Milano), Via Firenze n. 40 (produzione controllo e confezionamento prodotto finito e rilascio dei lotti); Biolab S.p.A. stabilimento sito in Vimodrone (Milano), Via Bruno Buozzi n. 2 (controlli microbiologici).

Composizione: Un tubo di crema contiene:

principio attivo: Permetrina BPC CIS:TRANS/25:75 3 g;

eccipienti: Alcool cetostearilico 3,9 g; Cetomacrogol 1000 0,6 g; Isopropilmiristato 1,2 g; Alcool benzilico 0,9 g; Paraffina 5,7 g; Acqua depurata 44,7 g.

Indicazioni terapeutiche: Trattamento della scabbia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: A.I.C. n. 036290031 - «5 % crema» 1 tubo da 60 g.

Classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: A.I.C. n. 036290031 - «5 % crema» 1 tubo da 60 g - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A06529

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Sincronil»

Estratto determinazione n. 1724/2010 del 19 maggio 2010

MEDICINALE
SINCRONIL

TITOLARE AIC:
Fidia Farmaceutici
Via Ponte della Fabbrica 3/A
35031 Abano Terme (PD)

Confezione
25 mg compresse rivestite con film 60 compresse in contenitore multidose in HDPE
AIC n. 039469010/M (in base 10) 15NHYL (in base 32)

Confezione
25 mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL
AIC n. 039469022/M (in base 10) 15NHYY (in base 32)

Confezione
25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL
AIC n. 039469034/M (in base 10) 15NHZB (in base 32)

Confezione
50 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL
AIC n. 039469046/M (in base 10) 15NHZQ (in base 32)

Confezione
50 mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL
AIC n. 039469059/M (in base 10) 15NJ03 (in base 32)

Confezione
50 mg compresse rivestite con film 60 compresse in contenitore multidose in HDPE
AIC n. 039469061/M (in base 10) 15NJ05 (in base 32)

Confezione
100 mg compresse rivestite con film 60 compresse in contenitore multidose in HDPE
AIC n. 039469073/M (in base 10) 15NJ0K (in base 32)

Confezione
100 mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL
AIC n. 039469085/M (in base 10) 15NJ0X (in base 32)

Confezione
100 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL
AIC n. 039469097/M (in base 10) 15NJ19 (in base 32)

Confezione
200 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL
AIC n. 039469109/M (in base 10) 15NJ1P (in base 32)

Confezione
200 mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL
AIC n. 039469111/M (in base 10) 15NJ1R (in base 32)

200 mg compresse rivestite con film 60 compresse in contenitore multidose in HDPE
AIC n. 039469123/M (in base 10) 15NJ23 (in base 32)

FORMA FARMACEUTICA:
Compresse rivestite con film

COMPOSIZIONE:
Ogni compressa rivestita con film contiene:

Principio attivo:
25 mg, 50 mg, 100 mg, 200 mg di topiramato

Eccipienti:
Nucleo della compressa:
Cellulosa microcristallina
Mannitolo
Sodio amido glicolato (tipo A)
Amido, pregelatinizzato LM
Crospovidone
Povidone
Magnesio stearato
Cera carnauba

Rivestimento, 25 mg compresse rivestite con film:
Ipromellosa (E464)
Lattosio monoidrato
Macrogol 4000
Titanio diossido (E171)

Rivestimento, 50 mg compresse rivestite con film:
Ipromellosa (E464)
Lattosio monoidrato
Macrogol 4000
Talco
Glicole propilenico
Titanio diossido (E171)
Giallo chinolina (E104)

Rivestimento, 100 mg compresse rivestite con film:
Ipromellosa (E464)
Glicole propilenico
Titanio biossido (E171)
Giallo tramonto (E110)

Rivestimento, 200 mg compresse rivestite con film:
Ipromellosa (E464)
Lattosio monoidrato
Macrogol 4000
Titanio biossido (E171)
Ossido di ferro rosso (E172)
Ossido di ferro giallo (E172).

CONTROLLO, RILASCIO DEI LOTTI, CONFEZIONAMENTO:
Pharmanel Pharmaceuticals S.A.
60th km N.N.R. Athinon-Lamias
Sximatari Voiotias
32009 Grecia

PRODUZIONE, CONTROLLO E RILASCIO DEI LOTTI, CONFEZIONAMENTO:
PHARMATHEN S.A.
6 Dervenakion STR., 15351 Pallini
Attiki Grecia
Pharmathen International S.A.,
Sapes Industrial park, Block 5,
69300 Rodopi, Grecia

INDICAZIONI TERAPEUTICHE:
Monoterapia negli adulti, negli adolescenti e nei bambini di età superiore ai 6 anni con crisi parziali con o senza generalizzazione secondaria, e crisi tonico-cloniche generalizzate primarie.
Terapia aggiuntiva nei bambini a partire dai 2 anni di età, negli adolescenti e negli adulti con crisi di origine parziale, con o senza generalizzazione secondaria o crisi tonico-cloniche generalizzate primarie e per il trattamento di crisi associate alla sindrome di Lennox-Gastaut.
Topiramato è indicato negli adulti per la profilassi dell'emicrania dopo attenta valutazione delle possibili alternative terapeutiche.
Topiramato non è destinato al trattamento acuto.

(classificazione ai fini della rimborsabilità)

Confezione
200 mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL
AIC n. 039469111/M (in base 10) 15NJ1R (in base 32)
Classe di rimborsabilità
A
Prezzo ex factory (IVA esclusa)
€ 63,22
Prezzo al pubblico (IVA inclusa)
€ 118,56

Confezione
25 mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL
AIC n. 039469022/M (in base 10) 15NHYY (in base 32)
Classe di rimborsabilità
A
Prezzo ex factory (IVA esclusa)
€ 9,61
Prezzo al pubblico (IVA inclusa)
€ 18,02

Confezione
50 mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL
AIC n. 039469059/M (in base 10) 15NJ03 (in base 32)
Classe di rimborsabilità
A
Prezzo ex factory (IVA esclusa)
€ 18,24
Prezzo al pubblico (IVA inclusa)
€ 34,21

Confezione
100 mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL
AIC n. 039469085/M (in base 10) 15NJ0X (in base 32)
Classe di rimborsabilità
A
Prezzo ex factory (IVA esclusa)
€ 32,85
Prezzo al pubblico (IVA inclusa)
€ 61,61

(classificazione ai fini della fornitura)

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale SINCRONIL
è la seguente**:**
medicinale soggetto a prescrizione medica (RR)

(stampati)

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.
E' approvato il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto allegato alla presente determinazione.

DECORRENZA DI EFFICACIA DELLA DETERMINAZIONE: dal giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana**.**

10A06562

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale «Efferalgan»

Estratto determinazione AIP/UPC n. 372 del 18 marzo 2010

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale EFFERALGAN, 1 g comprimidos efervescentes 8 comprimidos dalla Spagna con numero di autorizzazione 61510 Codigo National 671990-9, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determinazione.

Importatore: Link Pharm S.p.A. con sede legale e domicilio fiscale in viale Parioli n. 63 - 00194 Roma.

Confezione: Efferalgan «adulti 1000 mg compresse effervescenti» 16 compresse.

Codice A.I.C.: n. 039168051 (in base 10) 15CB1M (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse effervescenti.

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: Paracetamolo 1000 mg;

eccipienti: acido citrico; carbonato di sodio; bicarbonato di sodio; sorbitolo; sodio saccarinato; sodio docusato; povidone; sodio benzoato.

Indicazioni terapeutiche: trattamento sintomatico delle affezioni dolorose di ogni genere (ad esempio mal di testa, mal di denti, torcicollo, dolori articolari e lombosacrali, dolori mestruali, piccoli interventi chirurgici) e delle affezioni febbrili e da raffreddamento (stati influenzali e raffreddore).

Riconfezionamento secondario

È autorizzato confezionamento secondario presso l'officina Istituto Biochimico Nazionale Savio S.r.l. via E. Bazzano n. 14 - 16019 Ronco Scrivia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: Efferalgan «adulti 1000 mg compresse effervescenti» 16 compresse.

Codice A.I.C.: 039168051.

Classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: Efferalgan «adulti 1000 mg compresse effervescenti» 16 compresse.

Codice A.I.C.: 039168051.

RR – medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A06367

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Arvenum»

Estratto determinazione UVA.N/ n. 800 del 12 aprile 2010

Titolare AIC: IST.Farm.Biol.Stroder s.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via Di Ripoli, 207 V, 50126 - Firenze - Codice Fiscale 00394900484.

Medicinale: ARVENUM.

Variazione AIC: Modifica Stampati su Richiesta Ditta.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicato: È autorizzata la modifica degli stampati relativamente al paragrafo «4.2 Posologia e modo di somministrazione» del Riassunto delle caratteristiche del prodotto e relativa sezione del Foglietto illustrativo. La nuova posologia e modo di somministrazione è:

«2 compresse rivestite con film al giorno (1 a mezzogiorno e 1 alla sera) al momento dei pasti, anche nell'insufficienza venosa del plesso emorroidario» relativamente alle confezioni sottoelencate:

AIC n. 024552010 - «375 mg compresse rivestite» 30 compresse (sospesa);

AIC n. 024552022 - «500 mg compresse rivestite con film» 30 compresse.

I lotti già prodotti non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal centoventesimo giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per la confezione «375 mg compresse rivestite» 30 compresse (AIC n. 024552010) sospesa per mancata commercializzazione, l'efficacia della presente determinazione decorrerà dalla data di entrata in vigore della determinazione di revoca dalla sospensione.

10A06364

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Veclam»

Estratto determinazione UVA./N/ n. 1091 del 5 maggio 2010

Titolare A.I.C.: Istituto farmacobiologico Malesci S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Lungo L'Ema, 7 - Loc. Ponte A Ema, 50015 - Bagno a Ripoli - Firenze - Codice Fiscale n. 00408570489.

Medicinale: VECLAM.

Variazione A.I.C.:

Altre Modifiche di Eccipienti che non influenzano la biodisponibilità (B13).

Modifica della procedura di prova di un eccipiente.

Modifica delle specifiche dell'eccipiente.

Modifica del processo di produzione del medicinale.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicato:

È autorizzata la modifica del seguente errore formale presente nel dossier di registrazione del prodotto finito: introduzione, nelle sezioni relative alla composizione del prodotto finito e alla batch formula, dell' idrossido di sodio, già nella pratica utilizzato per l'aggiustamento del pH, come eccipiente secondo Farmacopea Europea, al posto della claritromicina e dell'acido lattobionico, che venivano erroneamente riportati come aggiustatori del pH.

relativamente alla confezione sottoelencata:

A.I.C. n. 027529039 - «500 mg/10 ml polvere e solvente per soluzione per infusione» 1 flaconcino polvere + 1 fiala solvente 10 ml

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A06534

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Climen»

Estratto determinazione UVA.N/ n. 1094 del 5 maggio 2010

Titolare A.I.C.: Bayer S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Viale Certosa, 130, 20156 - Milano - Codice Fiscale 05849130157.

Medicinale: CLIMEN.

Variazione A.I.C.:

12.a Inasprimento limiti delle specifiche di un princ. att. o materiale iniziale/intermedio/reagente utilizzato nel processo di prod. del princ. att.

12.b.1 Aggiunta di un nuovo parametro di prova alla specifica di un principio attivo

13.b Altre modifiche di una procedura di prova, inclusa la sostituzione o l'aggiunta di una procedura di prova

15.a Presentazione di un certificato d'idoneità della Farmacopea europea nuovo o aggiornato da parte di un produttore attualmente approvato

Modifica delle specifiche del principio attivo/intermedio/materiale di partenza.

Modifica della procedura di prova del principio attivo/intermedio/materiale di partenza.

Modifica del metodo di fabbricazione del principio attivo/intermedio/materiale di partenza.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicato:

È autorizzata la modifica, presentata in forma di «Umbrella variation» relativa a:

Presentazione del certificato di Idoneità alla Farmacopea Europea No: R0-CEP 2006-166-Rev 01 da parte del produttore di sostanza attiva Estradiolo Valerato «Bayer Schering Pharma AG»:

Bergkamen Plant (synthesis, purification and release control);

Charlottemburg Plant (micronization);

Il processo di sintesi della sostanza attiva, già valutato dall'EDQM, include la rescristallizzazione con THF/Metanolo prima della riduzione del gruppo carbonile in posizione 17.

Con la presente vengono modificate le seguenti specifiche del principio attivo Estradiolo Valerato:

Contenuto di metanolo (GC method): ≤0.1%

related substances:

17ß-estradiol ≤0.5%;

4-methyl-estradiol valerate ≤0.5%;

Δ9(11)-estradiol valerate ≤0.5%;

2-valeryl-estradiol valerate ≤0.15%;

Any other ≤0.10%;

Total ≤1.0%;

sostituzione del test «water content» con «loss on drying» (method: gravimetry, eur.ph; specification: ≤0.2%)

sostituzione del metodo UV/VIS con VISUAL TEST (test 2 eur. ph) per il controllo del «color of solution» (specifica: Not more intense in color than reference solution B9)

Aggiunta del metodo UV (eur. ph) per l'assay della sostanza attiva (specifica: 97.0% – 103.0%, calculated on dried bases).

Aggiunta del metodo «clarity of solution» (visual test Ph. Eur.; specifica: clear or not more opalescent than reference suspension)

relativamente alla confezione sottoelencata:

A.I.C. n. 028033013 - «compresse rivestite» 21 compresse.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A06535

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Valeriana Alfa»

Estratto determinazione UVA.N/ n. 1095 del 5 maggio 2010

Titolare A.I.C.: Alfa Wassermann S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Enrico Fermi, 1, 65020 - Alanno - Pescara - Codice Fiscale n. 00556960375.

Medicinale: VALERIANA ALFA.

Variazione A.I.C.:

Modifica del sito del produttore già approvato (sostituzione o aggiunta) se non disponibile un certificato d'idoneità della Farmacopea europea.

Nuovo produttore principio attivo/intermedio/ materiale di partenza (aggiunta/sostituzione) senza CEP.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicato:

È autorizzata la modifica, presentata in forma di «Umbrella variation» relativa alla sostituzione del produttore del principio attivo (Valeriana Estratto secco) attualmente autorizzato, con un produttore provvisto di un DMF, responsabile delle fasi di produzione, controllo (escluso controllo microbiologico, controllo solventi residui, controllo aflatossine, pesticidi e metalli pesanti), rilascio dei lotti. È autorizzata altresì la modifica delle officine responsabili del controllo microbiologico, controllo dei pesticidi residui, metalli pesanti, aflatossine.

1) Modifica Tipo II:

da	a
Officina	Officina
INDENA S.p.A. Via Don Minzoni n. 6 20090 Settala MILANO <u>Fasi produttive:</u> Produzione, Controllo, Rilascio dei lotti.	BERNETT s.r.l. S.S. dei Cairoli, Km. 53 27030 Palestro PAVIA <u>Fasi produttive:</u> Produzione, Controllo (esclusi: controllo microbiologico, controllo solventi residui, controllo aflatossine, pesticidi e metalli pesanti), Rilascio dei lotti. INDENA S.p.A. Via Don Minzoni n. 6 20090 Settala MILANO
	<u>Fase produttiva:</u> Controllo solventi residui.

2) Variazione Tipo IB n. 14.a:
(Sostituzione del sito responsabile del controllo microbiologico)

da	a
Officina di produzione	Officina di produzione
INDENA S.p.A. Via Don Minzoni n. 6 20090 Settala MILANO <u>Fase produttiva:</u> Controllo microbiologico.	INDENA S.p.A. Viale Ortles n. 12 20139 MILANO <u>Fase produttiva:</u> Controllo microbiologico.

3) Variazione Tipo IB n. 14.b:
(Sostituzione del produttore responsabile del controllo di pesticidi residui, metalli pesanti, aflatossine)

da	a
Officina	Officina di produzione
INDENA S.p.A. Via Don Minzoni n. 6 20090 Settala MILANO <u>Fasi produttive:</u> Controllo di pesticidi residui, metalli pesanti, aflatossine.	LABANALYSIS s.r.l. Via Europa, n.5 27041 Casanova Lovati PAVIA <u>Fasi produttive:</u> Controllo di pesticidi residui, metalli pesanti, aflatossine.

relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 001042023 - «100 mg compresse rivestite» 30 compresse

A.I.C. n. 001042047 - «100 mg compresse rivestite» 60 compresse

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A06536

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Stemetil»

Estratto determinazione V&A.N/ n. 1087 del 5 maggio 2010

Titolare A.I.C.: Teofarma S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via Fratelli Cervi, 8, 27010 - Valle Salimbene - Pavia - Codice Fiscale n. 01423300183.

Medicinale: STEMETIL.

Variazione A.I.C.: nuovo produttore principio attivo/intermedio/materiale di partenza (aggiunta/sostituzione) senza CEP.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicato:

È autorizzata la modifica relativa alla sostituzione dell'attuale produttore del principio attivo Proclorperazina Maleato con un nuovo produttore che utilizza un Drug Master File:

da	a
Produttore autorizzato del principio attivo Proclorperazina Maleato RPR CENTRE DE PRODUTION DE VITRY VITRY SUR SEINE 94403 FRANCIA Parte II.C attualmente autorizzata	Produttore proposto del principio attivo Proclorperazina Maleato Sede amministrativa TRIFARMA Spa VIA GUIDO GUARINI MATTEUCCI, 1 20162 MILANO Sito di produzione TRIFARMA Spa VIA PAVESE, 2 20089 ROZZANO MILANO DMF depositato all'AIFA

relativamente alla confezione sottoelencata:

A.I.C. n. 014284018 - «5 mg compresse rivestite con film» 20 compresse.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A06533

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Stemetil»

Estratto determinazione V&A.N/ n. 1086 del 5 maggio 2010

Titolare A.I.C.: Teofarma S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via Fratelli Cervi, 8, 27010 - Valle Salimbene - Pavia - Codice Fiscale n. 01423300183.

Medicinale: STEMETIL.

Variazione A.I.C.: nuovo produttore principio attivo/intermedio/materiale di partenza (aggiunta/sostituzione) senza CEP.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicato:

È autorizzata la modifica relativa alla sostituzione dell'attuale produttore del principio attivo Proclorperazina con un nuovo produttore che utilizza un Drug Master File:

da	a
Produttore del principio attivo Proclorperazina RPR CENTRE DE PRODUTION DE VITRY VITRY SUR SEINE 94403 FRANCIA Parte II.C attualmente autorizzata	Produttore del principio attivo Proclorperazina Sede amministrativa TRIFARMA Spa VIA GUIDO GUARINI MATTEUCCI, 1 20162 MILANO Sito di produzione TRIFARMA Spa VIA PAVESE, 2 20089 ROZZANO MILANO DMF depositato all'AIFA

relativamente alla confezione sottoelencata:

A.I.C. n. 014284020 - «10 mg supposte» 5 supposte.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A06532

Comunicato di rettifica all'autorizzazione all'importazione parallela del medicinale «Vasoretic»

Nell'estratto di determinazione AIP/UPC n. 343 del 26 febbraio 2010 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 65 del 19 marzo 2010 recante: autorizzazione all'Importazione parallela del medicinale «Vasoretic» dalla Norvegia alla pagina 119

ove è scritto:

classificazione ai fini della rimborsabilità

…………

prezzo ex factory (IVA esclusa) - 7,05 EURO;

prezzo al pubblico (IVA inclusa) - 11,63 EURO

leggasi

Classificazione ai fini della rimborsabilità

…………

prezzo ex factory (IVA esclusa) - 4,23 EURO;

prezzo al pubblico (IVA inclusa) - 6,98 EURO.

10A06360

Comunicato di rettifica relativo all'estratto della determinazione AIP/UPC n. 349 del 26 febbraio 2010, recante: «Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano "Sandimmun Neoral"».

Nell'estratto della determinazione AIP/UPC n. 349 del 26 febbraio 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 67 del 22 marzo 2010, alla pag. 147,

ove è scritto:

Classificazione ai fini della fornitura

Classificazione ai fini della fornitura: RR - medicinali soggetti a prescrizione medica,

leggasi:

Classificazione ai fini della fornitura

Classificazione ai fini della fornitura: RNR - medicinali soggetti a prescrizione medica da rinnovare volta per volta.

10A06397

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «I.T.F. Impianti Tecnologici Friuli società cooperativa», in Torviscosa.

Con deliberazione n. 841 del 6 maggio 2010 la Giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile, della cooperativa «I.T.F. Impianti Tecnologici Friuli società cooperativa» con sede in Torviscosa, costituita addì 13 settembre 2002, per rogito notaio dott. Fabio Conte di Sedegliano ed ha nominato commissario liquidatore l'avv. Francesco Ribetti, con studio in Udine, via Cavour n. 13.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge.

10A06096

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Gesim gestione imprese società cooperativa», in Fiume Veneto.

Con deliberazione n. 842 del 6 maggio 2010 la Giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile, della cooperativa «Gesim gestione imprese società cooperativa» in liquidazione, con sede in Fiume Veneto, costituita addì 20 dicembre 2005, per rogito notaio dott. Paolo Lovisetti di Milano ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Fernando Padelletti, con studio in Pordenone, via Brusafiera n. 12.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge.

10A06357

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2010-GU1-122) Roma, 2010 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.